SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 marzo 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 dicembre 2021.

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per «Rafforzamento e creazione di infrastrutture di ricerca» da finanziare nell'ambito del PNRR.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visti i regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 4 «Istruzione e ricerca» - componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», linea di investimento 3.1, che istituisce il «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e di innovazione» del PNRR che prevede il sostegno per «la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica, relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, firmato a Nagoya il 29 ottobre 2010, ratificata con decisione 2014/283/UE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 che, all'art. 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il *Delegated act* 2021/2800, regolamento delegato della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Vista la comunicazione della Commissione «Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU» (2021/C 280/01);

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017, allegato V, punto B orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

Visto il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione *Horizon Europe*, stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

Tenuto conto della decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di *Horizon Europe* e che abroga la decisione (UE) 2013/743;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed al Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027;

Tenuto conto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché della comunicazione della Commissione «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» (GU C 198 del 27 giugno 2014);

Visto il decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
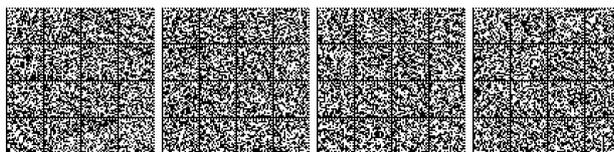
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'art. 8, del suddetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2020, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), con il quale al Ministero dell'università e della ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, ed i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea, ed in particolare l'art. 4, comma 1, secondo periodo, a mente del quale gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del MIUR anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto, continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi;

Vista la nota prot. n. 1695 del 20 gennaio 2020, cofirmata dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, avente per oggetto il «Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. Indicazioni operative»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca» entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 9 del 9 aprile 2021, con il quale la dott.ssa Silvia Nardelli è stata nominata responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, al n. 2474, con il quale è stato conferito al dott. Gianluigi Consoli l'incarico dirigenziale di livello generale di direttore della D.G. dell'internalizzazione e della comunicazione;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 18 dicembre 2017, n. 999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2018), che reca disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 1314, recante «Nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni», registrato dalla Corte dei conti al n. 3142 del 27 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 24 dicembre 2021, n. 1368, di modifica del citato decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti al n. 3143 del 27 dicembre 2021;

Vista la delibera del CIPE 15 dicembre 2020, n. 74, di approvazione del «Programma nazionale per la ricerca 2021-2027» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2021), il quale prevede anche la definizione di un Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1082 del 10 settembre 2021, con il quale è stato adottato il Programma nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, il quale fornisce l'orientamento strategico per le politiche legate al tema delle infrastrutture di ricerca e definisce ed aggiorna le priorità nazionali;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare l'art. 1, comma 549, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca;

Visto il mandato, conferito dal Consiglio dell'UE al *forum* strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca, di sostenere un approccio coerente e strategico al processo decisionale sulle infrastrutture di ricerca in Europa, anche attraverso la definizione periodica di una *roadmap*;

Visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico eurounionale applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) e le relative modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013;

Considerato l'aggiornamento 2021 della *roadmap*, da parte dello *European strategy forum on research infrastructures* (ESFRI);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 che riporta il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici»;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sulla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 25 novembre 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1141 del 7 ottobre 2021, con il quale sono adottate le «Linee guida per le iniziative di sistema della missione 4 componente 2»;

Visto il decreto interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ed in particolare, l'art. 1, il quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto;

Considerato che, nel caso si ricorra al reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR: *a)* le amministrazioni titolari di interventi possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dall'art 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026; *b)* che tali contratti devono recare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta; e *c)* che il mancato conseguimento di *milestone* e *target*, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del codice civile;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Vista la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze: «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR» e relativi allegati;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione del *Next generation* EU-Italia;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 229 del 24 settembre 2021 «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (tabella A), al Ministero dell'università e della ricerca, 1.580.000.000,00 euro per il finanziamento di un «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» nell'ambito della Missione 4, «Istruzione e ricerca» - componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» - linea di investimento 3.1 del PNRR;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2021, n. 267);

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 6 novembre 2021;

Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare:

target M4C2-16, in scadenza al T2 2023, che prevede «almeno trenta infrastrutture finanziate per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione. L'infrastruttura per l'innovazione comprende infrastrutture multifunzionali in grado di coprire almeno tre settori tematici quali: *i)* quantistica, *ii)* materiali avanzati, *iii)* fotonica, *iv)* scienze della vita, *v)* intelligenze artificiali, *vi)* transizione energetica. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dall'assunzione di almeno trenta *research manager* per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»;

Milestone M4C2-17, in scadenza al T2 2022, che prevede: «Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
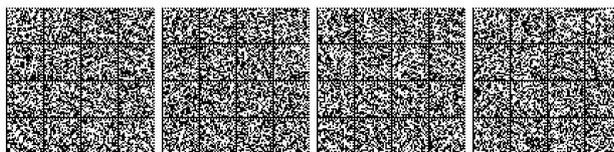
(2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Le proposte saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: *leadership* scientifica/tecnologica/dell'innovazione, il loro potenziale innovativo (in termini di innovazione aperta/dati aperti e di sviluppi proprietari), la loro conformità alle aree tematiche o per nuovi sviluppi dirompenti, i loro piani traslazionali e di innovazione, il sostegno fornito dall'industria in qualità di *partner* per l'innovazione aperta e/o di utente, la forza delle attività di sviluppo delle imprese, la generazione di diritti di proprietà intellettuale, di norme chiare per distinguere i Piani di produzione e di concessione di licenze aperte e protette, la capacità di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i legami con il capitale o altri tipi di finanziamento atti ad agevolare lo sviluppo di nuove *start-up*. La procedura di selezione richiederà una valutazione DNSH ("*do no significant harm*", non arrecare un danno significativo) e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio»;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente avviso, si applicano le seguenti definizioni:

1. Amministrazione responsabile: Ministero dell'università e della ricerca;

2. Aree ESFRI: aree tematiche definite dall'ESFRI, di cui al successivo punto 12 e, segnatamente, *Data, computing and digital research infrastructures* (DIGIT); *energy; environment; health and food; physical sciences and engineering; social and cultural innovation*;

3. Bilancio di genere: documento di bilancio che analizza e valuta, in ottica di genere, le scelte politiche e gli impegni economici-finanziari di un'amministrazione;

4. Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (di seguito, anche solo CNVR): il Comitato definito dall'art. 64, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

5. Codice unico di progetto (di seguito, anche solo CUP): è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;

6. Compagine di progetto: l'insieme di soggetto proponente e soggetto/i co-proponente/i;

7. Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

8. Coordinatore scientifico di progetto: è il responsabile della qualità e dei contenuti scientifici del progetto e della aderenza delle attività svolte con gli obiettivi previsti. Il coordinatore scientifico di progetto deve essere dotato di elevata qualificazione scientifica nel campo delle infrastrutture di ricerca, deve essere un dipendente a tempo indeterminato, salva l'ipotesi di cui al successivo punto *c)*, presso il soggetto proponente inquadrato in uno dei seguenti profili/figure:

a) ricercatore, primo ricercatore o dirigente di ricerca, ricercatore astronomo, astronomo associato o astronomo ordinario;

b) tecnologo, primo tecnologo o dirigente tecnologo;

c) ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, lettera *b)* della legge n. 240/2010, purché abbia ottenuto la valutazione positiva (obbligatoriamente da allegare alla proposta) prevista dal comma 5 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;

d) ricercatore a tempo indeterminato, dipendente a tempo indeterminato presso il soggetto proponente;

e) professore associato o professore ordinario, dipendente a tempo indeterminato presso il soggetto proponente;

9. Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

10. Domanda di rimborso: domanda presentata dal soggetto attuatore all'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate;

11. Esperto tecnico-scientifico (di seguito anche solo ETS): esperto nominato dal Ministero, di nazionalità italiana o estera, individuato dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali;

12. *European strategy forum on research infrastructures* (di seguito, anche solo ESFRI): *forum* strategico europeo per le infrastrutture di ricerca che contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in Europa e svolge il ruolo di agevolare le iniziative multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di utilizzo e sostenibilità. ESFRI realizza periodicamente la *roadmap* delle infrastrutture di ricerca di dimensione *pan*-europea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita, all'ambiente, società, patrimonio culturale, energia. L'ESFRI è stato costituito nell'aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell'Unione europea del giugno 2001;

13. Frode (sospetta): irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale ed, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, punto *a)*, della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

14. Frode: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la «frode» in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la

ritenzione illecita di Fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali Fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

15. Infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura): gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il *software*, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» in conformità all'art. 2, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico eurounionale applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

16. *In itinere*: il periodo decorrente dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;

17. Irregolarità: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa recare come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite;

18. *Manager* dell'infrastruttura: soggetto con elevata qualificazione professionale, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal proponente nell'ambito di ciascuna infrastruttura/progetto finanziato, coincidente con il *research manager* previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

19. Mezzogiorno: area nazionale che comprende le seguenti Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

20. *Milestone*: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

21. Missione: risposta, organizzata secondo macroobiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute);

22. Misure del PNRR: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;

23. Misure che non costituiscono aiuti di Stato: misure riferite ai casi in cui le attività dell'organismo o dell'infrastruttura di ricerca sono quasi esclusivamente di natura non economica, laddove l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale e che abbia portata limitata. A norma della disciplina europea riportata nella comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione tale è il caso laddove l'attività economica assorba esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non superi il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità;

24. Obiettivo generale: scopo che il progetto intende perseguire per realizzare le finalità previste dalla missione, investimento e linea di riferimento del PNRR. È costituito da uno o più obiettivi specifici che rappresentano in modo interdipendente i risultati attesi;

25. Obiettivo specifico: risultato che si intende raggiungere, effetto e/o cambiamento previsto. Deve essere descritto in termini di attività da svolgere, tempi necessari, risorse (competenze, forza lavoro, economiche), sua interdipendenza con eventuali altri obiettivi specifici se presenti, e deve essere accompagnato da un indicatore quantitativo, fondamentale per la formulazione dell'obiettivo specifico e per la valutazione del suo raggiungimento;

26. Obiettivo intermedio: suddivisione dell'obiettivo specifico in più fasi temporali;

27. OLAF: Ufficio europeo per la lotta antifrode;

28. Opzioni semplificate in materia di costi (di seguito, anche solo OSC): modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli *output*, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni spesa mediante singoli documenti giustificativi;

29. *Panel* di valutazione (di seguito anche solo *panel*): gruppo di esperti tecnico-scientifici che si occupano della valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali;

30. Piano di uguaglianza di genere (*Gender equality plan*, GEP): programma di azioni che ha l'obiettivo di supportare l'uguaglianza di genere;

31. Piano nazionale di ripresa e resilienza o Piano (di seguito, anche solo PNRR): Piano presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241;

32. Piano nazionale infrastrutture di ricerca 2021-2027 (di seguito anche solo PNIR): documento strategico per infrastrutture di ricerca di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2021, n. 1082. Contiene dettagli tecnico-strategici, definendo e aggiornando le priorità nazionali, con l'indicazione, tra l'altro, del capofila e della area di afferenza ESFRI di ciascuna IR. Il PNIR è parte integrante del PNR;
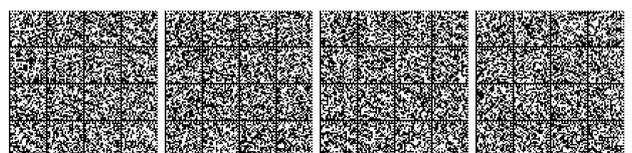
33. Principio «non arrecare un danno significativo» (di seguito, anche solo DNSH): principio definito all'art. 17 regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del regolamento (UE) 2021/241;

34. Principi FAIR: l'acronimo FAIR indica una lista di princìpi che sono stati definiti da un gruppo di esperti composto da ricercatori, enti finanziatori, editori ed istituzioni di ricerca per garantire un uso ottimale dei dati della ricerca (qualità della ricerca, riutilizzo, migliori servizi, conservazione a lungo termine). I principi FAIR mirano a rendere i metodi di gestione dei dati digitali omogenei e ad accesso aperto. *Findable*, i dati, metadati, infrastrutture devono poter essere reperibili; *Accessible*, i dati, metadati devono essere accessibili; *Interoperable*, i dati, metadati devono essere interoperabili; *Reusable*, i dati, metadati devono essere strutturati in maniera tale da essere riutilizzabili. I principi si riferiscono a tre tipi di entità: dati (o qualsiasi oggetto digitale), metadati (informazioni su quell'oggetto digitale) e infrastrutture;

35. Progetti a regia: progetti attuati da soggetti diversi dall'amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR ossia da altre amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da quelle titolari di interventi, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dagli enti locali;

36. Progetti a titolarità: progetti attuati direttamente dall'amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di soggetto attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza;

37. Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 (di seguito, anche solo PNR): documento che orienta le politiche della ricerca in Italia, individua priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca;

38. Proposta progettuale: la «manifestazione di interesse» di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141 «Linee guida per gli interventi di sistema» comprensiva della «proposta integrale» sempre citata nello stesso;

39. Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

40. Rendicontazione dei *milestone* e *target*: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (*milestone* e *target*, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;

41. Rendicontazione di intervento: rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei *milestone* e *target* associati agli interventi di competenza;

42. Responsabile amministrativo del progetto: personale dirigenziale o non dirigenziale a tempo indeterminato del soggetto proponente, responsabile della gestione della documentazione finanziario-amministrativa, di rendicontazione intermedia e finale da produrre al Ministero;

43. Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR: richiesta di pagamento (attraverso trasferimento Fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'amministrazione centrale titolare di interventi al Servizio centrale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della disponibilità di cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori;

44. Servizio centrale per il PNRR: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;

45. Sistema ReGiS: sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del PNRR;

46. Soggetto proponente (di seguito, anche solo proponente): l'ente pubblico di ricerca compreso fra quelli di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016, o l'università e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), anche indicato come soggetto attuatore dell'intervento finanziato;

47. Soggetto co-proponente (di seguito, anche solo co-proponente): soggetto pubblico di cui al decreto legislativo n. 218/2016 e/o università e istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), che partecipa alla proposta progettuale come *partner* del soggetto proponente, anche indicato come soggetto attuatore dell'intervento finanziato;

48. Soggetto attuatore: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera *o)* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art. 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; nel presente avviso, tale organismo è individuato anche come «soggetto proponente» e «soggetto co-proponente»;

49. Soggetto realizzatore o soggetto esecutore: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa eurounionale e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici);

50. *Target*: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);

51. Unità di *audit*: struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del regolamento (UE) 2021/241;

52. Unità operativa: Istituto, Dipartimento, laboratorio, sede operativa o altra forma nella quale si articola la struttura organizzativa e di ricerca e sviluppo del proponente o del co-proponente che viene direttamente coinvolta nella proposta progettuale. L'unità operativa deve insistere su una unica sede e fare riferimento ad un insieme di risorse stabili (personale e attrezzature) facenti parte della struttura organizzativa e di ricerca e sviluppo del proponente o del co-proponente;

53. Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al Piano finanziario e alle attività originariamente previste dal progetto;

54. Variazione soggettiva: ogni variazione al Piano finanziario e alle attività originariamente previste dal progetto dovuta a modifica occorsa ai soggetti attuatori a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successori.

Art. 2.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente avviso per la presentazione di proposte progettuali intende dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4 «Istruzione e ricerca» - componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione», finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU*, azione di riferimento la 3.1.1 «Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di eccellenza scientifica di *Horizon Europe* e costituzione di reti» di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141.

2. In coerenza con la relativa scheda di dettaglio della missione - componente del PNRR, il presente avviso è rivolto alle IR aventi priorità alta e media, così come individuate dal Ministero nel PNIR.

3. Il presente avviso mira a finanziare almeno venti progetti, al fine di garantire il raggiungimento dei *target* fissati dal PNRR.

4. In base alle caratteristiche dell'intervento di cui al comma 2 ed in linea con quanto indicato nel PNRR, i progetti finanziati a valere sul presente avviso debbono intendersi «interventi a regia», con modalità di selezione valutativo-negoziale, come previsto dal decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141 «Linee guida per gli interventi di sistema».

5. Il presente avviso, in coerenza con l'art. 4 del regolamento (UE) 2021/241, è conforme al principio DNSH e contribuisce al superamento di divari territoriali, di genere e generazionali.

6. In particolare, in coerenza con il decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141, i progetti finanziati a valere sul presente avviso debbono garantire il rispetto dei seguenti vincoli derivanti dal PNRR:

disparità territoriale: almeno il 40% dell'iniziativa 3.1 nel suo complesso deve avere una localizzazione nelle regioni del Mezzogiorno;

disparità di genere: almeno il 40% del personale assunto a tempo determinato deve essere di genere femminile e almeno il 40% delle borse di dottorato deve essere assegnato a ricercatrici;

campi di intervento: l'iniziativa nell'ambito del PNRR è stata ricondotta al «Campo di intervento 6: Investimenti nelle capacità digitali e nella diffusione di tecnologie avanzate - dimensione DESI 4: integrazione delle tecnologie digitali + raccolta di dati *ad hoc* - 055 - altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi *wireless*)» di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241;

vincolo *digital*: 100% dell'iniziativa 3.1 nel suo complesso (campo d'intervento sopra esplicitato).

7. Il campo di intervento del presente avviso è, quindi, relativo a «Investimenti nelle capacità digitali e nella diffusione di tecnologie avanzate - dimensione DESI 4: integrazione delle tecnologie digitali + raccolta di dati *ad hoc* - 055 - altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi *wireless*)» di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.

8. Le misure previste dal presente avviso non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea.

Art. 3.

Dotazione finanziaria dell'avviso

1. Come previsto dall'allegato 1 al decreto ministeriale 28 settembre 2021, n. 396, la dotazione finanziaria della missione 4 «Istruzione e ricerca» - componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione», è pari a 1.580 milioni di euro.

2. In particolare, per l'azione specifica attuata dal presente avviso, ossia la 3.1.1 «Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di eccellenza scientifica di *Horizon Europe* e costituzione di reti» di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141, le risorse disponibili sono pari a 1.080 milioni di euro.

3. Le risorse sono ripartite per aree ESFRI, in base alla seguente tabella ed in linea con le priorità individuate nel PNIR.

area ESFRI	totale dotazione
DIGIT	90.000.000,00 €
Energy	90.000.000,00 €
Environment	200.000.000,00 €
Health and Food	200.000.000,00 €
Physical Sciences and Engineering	400.000.000,00 €
Social and Cultural Innovation	100.000.000,00 €

4. Una quota di almeno il 40% delle risorse complessive a valere sul presente avviso dovrà essere destinata ad investimenti localizzati nelle regioni del Mezzogiorno.

5. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di destinare eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 2, nonché risultanti dall'applicazione del vincolo di cui al precedente comma 4, al finanziamento di ulteriori interventi previsti a valere sulla linea di investimento 3.1 («Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»).

6. In relazione alla tipologia di intervento di cui al successivo art. 5, comma 3, punto *iii)*, si precisa che, oltre alle risorse assegnate all'area ESFRI del tema o del tema prevalente di riferimento della proposta progettuale — secondo la tabella del presente articolo — il Ministero si riserva la facoltà di attingere da eventuali Fondi reperibili dagli stanziamenti delle singole aree ESFRI.

Art. 4.

Soggetti ammessi alla presentazione della domanda

1. I soggetti proponenti, ammessi alla presentazione della proposta progettuale oggetto del presente avviso, sono gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016, le università e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), che siano stati altresì individuati nel PNIR quali capofila di IR.

2. Per ciascuna proposta progettuale, il soggetto proponente può partecipare da solo o, in compagine, con uno o più soggetti co-proponenti. In quest'ultimo caso, tutti i soggetti partecipanti alla compagine dovranno stipulare un accordo *ex* art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Accordi fra pubbliche amministrazioni», al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto.

3. In particolare, l'accordo di cui al precedente comma 2 dovrà indicare almeno:

a. la responsabilità nei confronti del Ministero del soggetto proponente, in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse;

b. la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il proponente ed il/i co-proponente/i relativamente alla realizzazione del progetto;

c. la ripartizione finanziaria e la descrizione dei flussi finanziari tra il proponente ed il/i co-proponente/i;

d. le eventuali azioni di rivalsa del proponente nei confronti del/i co-proponente/i nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel medesimo accordo o dal presente avviso e/o dal disciplinare;

e. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a gestire l'infrastruttura di ricerca, garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al soggetto attuatore e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione del Ministero, assicurando la stabilità del progetto entro i limiti di cui alla normativa eurounionale;

f. le modalità ed i tempi necessari al trasferimento dal soggetto proponente al/i co-proponente/i delle risorse erogate dal Ministero;

g. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a garantire il rispetto della soglia massima del 20% della eventuale attività economica svolta (ai sensi del punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione) e, al tal fine, l'impegno a tenere una contabilità separata relativamente alle attività economiche e non economiche e con le modalità indicate al successivo art. 11;

h. l'impegno, da parte di tutti i partecipanti alla compagine, di osservare gli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2013);

i. la delega al proponente, da parte di tutti i partecipanti alla compagine, a sottoscrivere per loro conto, a corredo della domanda, la presa d'atto (allegato C) relativa agli obblighi di cui alla precedente lettera *h)*.

4. L'accordo di cui al precedente comma 2 dovrà, inoltre, prevedere le responsabilità finanziarie di ciascun membro della compagine nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività spettanti.

5. Nei casi previsti dai commi che precedono, il soggetto proponente dovrà essere autorizzato nell'accordo dal/i soggetto/i co-proponente/i a:

a. rappresentare la compagine nei rapporti con il Ministero;

b. presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome e per conto del/i co-proponente/i, il progetto e le eventuali variazioni dello stesso;

c. sottoscrivere, in nome e per conto del/i co-proponente/i, la domanda, gli allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale, il disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio;

d. presentare una relazione tecnica bimestrale sull'andamento delle attività di progetto e una relazione tecnica di fine progetto;

e. presentare, in nome e per conto del/i co-proponente/i, le domande di pagamento, acquisire le erogazioni per l'intera compagine e disporre il trasferimento al/i co-proponente/i delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo accordo.

6. L'accordo di cui al precedente comma 2 deve essere firmato dai legali rappresentanti del soggetto proponente e del/i co-proponente/i, o da procuratore munito di procura speciale.

7. L'accordo di cui al precedente comma 2 deve avere una durata temporale pari ad almeno dieci anni.

8. I soggetti proponenti e co-proponenti devono essere in possesso:

a) della capacità operativa e amministrativa, al fine di assicurare la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti;

b) dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046;

c) dei requisiti minimi e delle relative misure atte a garantire quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.

Art. 5.

Interventi finanziabili

1. Per raggiungere gli obiettivi del PNRR e dare attuazione a quanto ivi previsto, gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente avviso, dovranno essere:

a) coerenti con obiettivi e finalità del regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la scheda di dettaglio della componente del PNRR;

b) orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a *milestone* e *target* eventualmente assegnati all'investimento;

c) conformi al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);

d) idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;

e) a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

f) coerenti con i livelli di impatto per colmare la disparità territoriale, di cui al citato art. 2, comma 6, del presente avviso;

g) coerenti con i livelli di impatto del PNRR previsti per le tematiche relative alla transizione digitale pertinente per l'investimento di riferimento, di cui al citato art. 2, comma 6, del presente avviso.

2. Il rispetto delle sopracitate condizioni dovrà essere dichiarato secondo un *format* di autocertificazione allegato al presente avviso (allegato F).

3. Le proposte progettuali dovranno riguardare una delle seguenti tipologie di intervento:

i. potenziamento di IR presente nel PNIR a priorità alta;

ii. creazione di nuova IR presente nel PNIR a priorità alta e media;

iii. creazione di reti tematiche o multidisciplinari di IR esistenti, presenti nel PNIR a priorità alta e media, con indicazione del tema o del tema prevalente per reti multidisciplinari, tra le aree ESFRI.

4. In particolare, in coerenza con il decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141, le «principali attività» finanziabili previste per la missione 4 «Istruzione e ricerca» - componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», linea di investimento 3.1, sono attività gestionali ed amministrative, investimenti sull'infrastruttura e reclutamento di personale a tempo determinato per il *management* della struttura o le attività di ricerca *in-house*.

Art. 6.

Condizioni di ricevibilità e criteri di ammissibilità

1. Le domande recanti proposte progettuali devono rispettare le seguenti condizioni di ricevibilità: completezza della documentazione presentata e rispetto dei termini e delle modalità di ricezione, previste dal successivo art. 9.

2. Le domande recanti proposte progettuali devono, inoltre, rispettare i seguenti criteri di ammissibilità:

a. rispetto al soggetto ammesso alla presentazione della proposta progettuale — tenuto conto che il PNIR indica, per ciascuna IR, l'area ESFRI di riferimento ed il capofila — si specifica quanto segue:

in relazione alle tipologie di intervento di cui all'art. 5, comma 3, punti *i)* e *ii)*, è ammessa la presentazione di una sola proposta progettuale per ciascuna infrastruttura di ricerca. Il soggetto proponente, che presenta la proposta progettuale per ciascuna IR, è il capofila individuato nel PNIR;

in relazione alla tipologia di intervento di cui all'art. 5, comma 3, punto *iii)*, sia il soggetto proponente, che i co-proponenti per le modalità di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2, è/sono individuato/i tra i capofila delle IR, come indicati nel PNIR. Si precisa che — ferma restando la possibilità di presentazione della proposta secondo quanto previsto dal capoverso precedente — con riguardo a tale tipologia di intervento, una IR, per il tramite del suo capofila individuato nel PNIR può partecipare come soggetto proponente o co-proponente, ad una sola proposta progettuale;

nel caso in cui il capofila della IR individuato nel PNIR non sia un ente pubblico di ricerca compreso fra quelli di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016, o una università, una istituzione universitaria italiana statale, comunque denominata (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), le proposte progettuali relative a tale IR potranno essere presentate esclusivamente da uno dei soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, previo assenso del capofila della IR individuato nel PNIR;

b. conformità della documentazione richiesta dall'avviso;

c. completezza e conformità delle autodichiarazioni rese in merito ai seguenti punti:

coerenza dei risultati attesi e delle tempistiche di realizzazione;

pertinenza rispetto alle finalità di cui all'art. 2;

proporzionalità del valore economico con gli obiettivi;

rispetto di tutte le norme eurounionali e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità, tutela dei diversamente abili;

rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali:
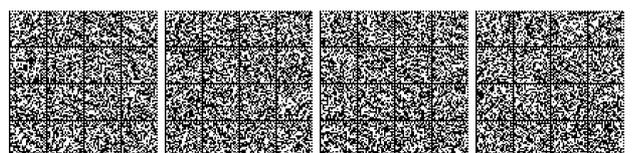
il cronoprogramma deve prevedere l'individuazione dei soggetti realizzatori da parte del soggetto proponente e co-proponenti se presenti, entro il 31 dicembre 2023, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili;

il cronoprogramma (di spesa e procedurale) deve evidenziare il completamento dell'intervento oggetto della proposta progettuale, entro e non oltre il 31 dicembre 2025;

rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);

conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01) ed assenza, nella proposta progettuale ed in fase di realizzazione delle attività progettuali, di:

i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente ed il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;

sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del PNRR;

rispetto del principio del sostegno al superamento del divario territoriale;

rispetto delle condizioni per il mantenimento del regime di «non aiuto» ai sensi della comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea;

rispetto delle condizioni che escludano l'applicazione della normativa inerente ai progetti generatori di entrate nette, sia durante l'esecuzione del progetto che dopo il loro completamento.

3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta la non ricevibilità della proposta progettuale; il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo comporta la non ammissibilità della proposta progettuale.

Art. 7.

Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a Fondo perduto per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso, fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili, in quanto misura che non costituisce aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea.

2. Il finanziamento richiesto a valere sul presente avviso non deve essere inferiore ad euro 15.000.000,00 (IVA inclusa).

3. La durata massima di ciascuna proposta progettuale, presentata ai sensi del presente avviso, deve essere coerente con le tempistiche di realizzazione previste per la componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» - linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» del PNRR e non deve, comunque, superare i trenta mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, salvo concessione di proroga da parte del Ministero.

4. È ammessa un'unica proroga, fermo restando che la durata complessiva del progetto non può eccedere trentasei mesi, e, comunque, non può superare il termine del 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR. La richiesta di proroga è approvata dal Ministero solo se adeguatamente motivata dal proponente.

5. Le spese sostenute successivamente ai termini previsti nei due commi precedenti non sono considerate ammissibili. In ogni caso, non saranno ammissibili spese sostenute oltre i termini di ammissibilità previsti dal PNRR.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle:

a. effettivamente sostenute dal soggetto attuatore nel periodo di ammissibilità della spesa comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;

b. tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;

c. contabilizzate separatamente, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;

d. coerenti con le finalità dell'avviso;

e. riconducibili alle tipologie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I costi ammissibili, per i progetti di cui al presente avviso, sono:

a. costi di personale dedicato all'infrastruttura (nella misura massima del 20% dei costi ammessi a finanziamento);

b. strumentazione scientifica e impianti tecnologici strettamente correlati o indispensabili per il corretto funzionamento, rispondenti alle linee guida DNSH, licenze *software* e brevetti direttamente collegati;

c. *open access* virtuale o meno, *Trans national access*, implementazione di metodologie per la gestione dei dati della IR secondo i principi FAIR;

d. impianti, inclusa edilizia ed opere edili rispondenti alle linee guida DNSH;

e. costi generali (nella misura massima forfettaria del 7% dei costi diretti ammissibili a finanziamento in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera *a)* del regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156);

f. attività di formazione e di ricerca *in-house*, tra i quali borse di dottorato anche in collaborazione con soggetti privati o con la pubblica amministrazione, *executive education* ed apprendistato avanzato.

3. Per quanto attiene ai costi di cui al comma 2, punto *a)*, del presente articolo, deve essere obbligatoriamente prevista, nell'ambito di ciascuna proposta progettuale, l'assunzione da parte del soggetto proponente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di un «*Manager* dell'infrastruttura».

4. Per quanto attiene ai costi di cui al comma 2, punto *a)*, del presente articolo, i costi sono relativi a nuove assunzioni di personale destinate all'intervento finanziato, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da parte del soggetto proponente e/o degli eventuali co-proponenti. Tali spese sono ammesse, nei limiti di cui al già citato comma 2, punto *a)*, del presente articolo, in ragione della necessità, essenziale per il buon esito delle iniziative progettuali, di personale con rilevante qualificazione professionale, data la particolarità scientifica delle infrastrutture di ricerca; l'importo è da intendersi riferito all'intera durata del progetto.

5. I costi relativi alle spese di cui al comma 2, punto *a)* del presente articolo sono rendicontati secondo i valori delle unità di costo *standard* approvate dalla Commissione europea e adottate con decreto interministeriale MIUR-MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018 in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53, comma 3, lettera *c)* del regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore *standard*.

6. Nella determinazione dei costi ritenuti ammissibili, si tiene anche conto degli oneri per imballo, installazione, verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, spese di immatricolazione, dazi, spese di sdoganamento, purché relativi ad operazioni essenziali all'implementazione dei progetti ed esplicitamente stimati e indicati nei documenti di spesa del bene acquistato. I costi si intendono franco sede di destinazione.

7. Sono, comunque, esclusi dall'ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché le spese occorrenti per le procedure di gara.

8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

9. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.

10. Le spese ammissibili decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo. Ciononondimeno è facoltà dei proponenti, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L'amministrazione riconoscerà le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e del relativo atto d'obbligo e, comunque, all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 13 del presente avviso.

11. Non sono ammissibili le spese già finanziate da altri programmi dell'Unione o con risorse da bilancio statale, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241.

12. Non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa eurounionale e nazionale in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici, nonché la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di amministrazioni pubbliche, di cui al decreto-legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Art. 9.

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. La domanda recante la proposta progettuale, conforme all'allegato A di cui al presente avviso, dovrà essere presentata in lingua italiana, a pena di irricevibilità, esclusivamente per il tramite dei servizi della piattaforma GEA (www.gea.mur.gov.it) a partire dalle ore 12,00 (CET) del 31 gennaio 2022 ed entro e non oltre le ore 12,00 (CET) del 28 febbraio 2022.

2. A tal fine, il Ministero, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantirà l'accesso alla piattaforma GEA ai soggetti abilitati alla presentazione della proposta progettuale. Tramite tale accesso sarà possibile eseguire tutte le attività relative alla compilazione e trasmissione della domanda.

3. La domanda deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto proponente, completa di tutti i documenti richiesti dal presente avviso. Tali documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalità di invio, alle indicazioni previste dal presente avviso.

4. È possibile allegare alla domanda eventuale documentazione integrativa. Tale documentazione, trasmessa sotto forma di un unico file in formato PDF, può com-

prendere eventuali approfondimenti descrittivi o esplicativi di quanto già riportato nella scheda tecnica; essa non costituisce di per sé elemento autonomo di valutazione e non sarà considerata sostitutiva rispetto a quanto direttamente riportato nella scheda tecnica della proposta progettuale.
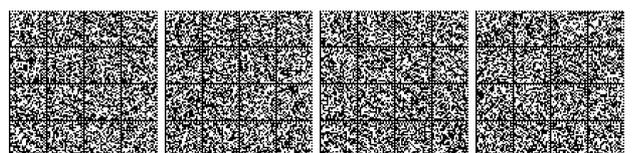
5. La domanda, inoltre, deve contenere, in accordo con l'allegato B, i riferimenti del coordinatore scientifico di progetto e del responsabile amministrativo del progetto.

6. Nella domanda, il soggetto proponente dovrà indicare tutte le unità operative dove verrà implementato il progetto.

7. La domanda è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con assunzione delle responsabilità di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo decreto e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del *General data protection regulation* (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato nella G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni.

8. A corredo della domanda, da compilare secondo l'allegato A, il proponente dovrà fornire, per ciascuna proposta progettuale, avvalendosi dei servizi telematici, i documenti di seguito indicati:

a. «Scheda tecnica» di cui all'allegato B al presente avviso, compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e dal coordinatore scientifico di progetto;

b. in presenza di co-proponente/i, copia dell'«accordo *ex* art. 15 della legge n. 241/1990», contenente le indicazioni di cui all'art. 4 del presente avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del proponente e del/i co-proponente/i;

c. presa d'atto del codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2013), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, anche per conto di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2, per accettazione degli obblighi e dei doveri ivi contenuti (allegato C);

d. disciplinare di concessione del finanziamento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, anche per conto di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2, per accettazione degli obblighi e dei doveri ivi contenuti (allegato D);

e. dichiarazioni di assolvimento del DNSH firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, anche per conto di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2 (allegato F);

f. bilancio di genere e Piano di uguaglianza di genere del proponente e di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2, o alternativamente, lettera di impegno alla loro adozione entro un anno sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, anche per conto di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2 (allegato F);

g. lettera di impegno sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, anche per conto di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2, che dichiari l'impegno allo svolgimento del progetto e che indichi, altresì, che il soggetto non stia partecipando a proposte concorrenti secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera *a)* (allegato F);

h. informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta, anche per conto di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2 (allegato E).

9. La documentazione di cui al comma 8 dovrà essere redatta in italiano, eccezion fatta per la «Scheda tecnica» di cui al comma 8, lettera *a)*, del presente articolo, e l'eventuale documentazione integrativa di cui al comma 4 del presente articolo che dovrà essere obbligatoriamente redatta in lingua inglese, pena inammissibilità della proposta progettuale.

10. La «Scheda tecnica» di cui al comma 8, lettera *a)* del presente articolo dovrà fornire le seguenti informazioni:

a) sezione: soggetto proponente:

modello organizzativo;

competenze specifiche in riferimento alla proposta progettuale;

unità operative coinvolte come sedi di svolgimento del progetto e loro specificità funzionali al progetto;

coordinatore scientifico di progetto;

responsabile amministrativo del progetto;

profilo ed il ruolo del «*manager* dell'infrastruttura» di cui all'art. 1;

b) sezione: soggetto/i co-proponente/ii (eventuali):

modello organizzativo;

competenze specifiche in riferimento alla proposta progettuale;

unità operative coinvolte come sedi di svolgimento del progetto e loro specificità funzionali al progetto;

referente scientifico;

referente amministrativo;

c) sezione: descrizione sintetica del progetto:

abstract;

obiettivo generale del progetto, titolo, visione e finalità del progetto;

utilità ed impatto del progetto, sua efficacia, efficienza e valenza traslazionale;

contestualizzazione nell'ambito del PNRR e rispetto dei principi trasversali:

sostenibilità e durabilità del progetto proposto;

principio «DNSH», con elementi utili alla valutazione dell'impatto atteso;

parità di genere e obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);

indicazione delle metodologie proposte per la gestione dei dati della IR secondo i principi FAIR;

Piano finanziario complessivo suddiviso per tipologie di spesa;

d) sezione: articolazione del progetto:

elenco degli obiettivi specifici, loro descrizione, rilevanza e interdipendenza — se presente più di un obiettivo specifico — ai fini del raggiungimento totale o parziale dell'obiettivo generale;

cronoprogramma procedurale contenente l'articolazione temporale delle attività previste tramite diagramma di Gantt;

cronoprogramma di spesa articolato in bimestri, sulla base di ciascun obiettivo intermedio;

per ciascun obiettivo specifico:

soggetti e unità operative coinvolte;

individuazione degli indicatori misurabili e del metodo di quantificazione per il monitoraggio dello stato di avanzamento e la verifica dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo specifico;

identificazione e descrizione del/dei risultati attesi;

identificazione e descrizione degli obiettivi intermedi e relativa tempistica;

descrizione delle attività previste, comprensiva della tempistica, dei ruoli dei partecipanti, dei luoghi di svolgimento e dei costi;

Piano finanziario di dettaglio.

11. Le domande presentate con modalità e/o tempi diversi da quelli sopra descritti e/o che risultassero mancanti dei documenti elencati al comma 8 del presente articolo saranno considerate irricevibili.

12. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte del soggetto proponente, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 10.

Modalità di valutazione e approvazione della domanda

1. Istruttoria formale-amministrativa della proposta progettuale.

a) La fase dell'istruttoria formale-amministrativa ha ad oggetto tutte le proposte progettuali che pervengono entro i termini sopra indicati ed è effettuata, di norma, entro quindici giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse. L'istruttoria è volta a verificare il rispetto della modalità di presentazione, la completezza della documentazione obbligatoria richiesta ed il rispetto della tempistica di presentazione.

b) Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ad esclusione di quelle incidenti sulla «Scheda tecnica», possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna al soggetto proponente un termine non superiore a dieci giorni per la regolarizzazione, decorso infruttuosamente il quale la proposta progettuale è dichiarata esclusa dalla successiva fase di valutazione tecnico-scientifica. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione del soggetto richiedente e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.

c) Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria formale amministrativa saranno ammesse con riserva alla successiva fase di valutazione tecnico-scientifica e trasmesse al *panel* di valutazione di cui ai successivi commi. Al fine di imporre una celere tempistica alla fase di valutazione, il Ministero potrà organizzare la fase di regolarizzazione di cui alla lettera *b)* del presente comma, anche contestualmente alla fase di valutazione.

2. Fase di valutazione tecnico-scientifica.

a) Ai fini dell'espletamento della fase di valutazione tecnico-scientifica il Ministero, avvalendosi del CNVR, nomina sei *panel* di valutazione, uno per ogni area ESFRI, secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in ossequio ai principi di imparzialità, di speditezza e di assenza di conflitti di interesse, entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la ricezione delle proposte progettuali.

b) Tali *panel* sono composti da un numero dispari compreso tra cinque e nove di esperti tecnico-scientifici (ETS), così come individuati dal CNVR, tra soggetti, italiani e/o stranieri, anche inclusi nelle liste di esperti di cui all'art. 64, comma 2, punto *d)*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con comprovata professionalità in materia di infrastrutture di ricerca, ovvero in appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, da altre istituzioni nazionali e/o dell'Unione europea o dal Ministero stesso. Il CNVR individua, altresì, un coordinatore di ciascun *panel* ed i componenti supplenti.

c) Ciascun *panel*, ricevute le proposte progettuali ammesse con riserva alla fase di valutazione tecnico-scientifica, effettua collegialmente la valutazione tecnico-scientifica, conformemente a quanto previsto dal presente articolo. Con particolare riferimento alla valutazione dei progetti di rete multidisciplinari di cui all' art. 5, comma 3, punto iii, il coordinatore del *panel* dell'area tematica prevalente può avvalersi *ratione materiae* dei coordinatori dei *panel* di riferimento delle altre IR coinvolte nella proposta progettuale.

d) La valutazione tecnico-scientifica avrà ad oggetto esclusivamente la scheda tecnica di cui all'art. 9, comma 10.

e) La valutazione tecnico-scientifica di ciascuna proposta progettuale si basa su tre categorie di criteri denominati «A», «B» e «C» individuati per la valutazione rispettivamente della qualità scientifica e tecnologica, dell'impatto e dell'implementazione della proposta progettuale, come riportato nella tabella che segue.
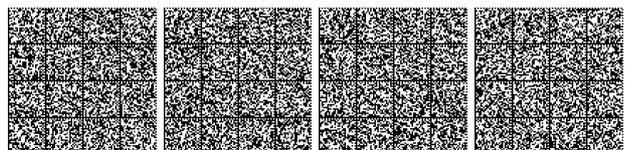
TABELLA 1 – Criteri di Valutazione Tecnico Scientifici

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo	Soglia minima
A Qualità Scientifica			
A.1	Coerenza, chiarezza e ambizione degli obiettivi e delle attività previste.	10	6
A.2	Rigore metodologico del piano delle attività proposte e loro grado di integrazione.	10	6
A.3	Esperienze pregresse e qualità delle risorse umane tecniche e organizzative del Soggetto proponente e del/i co-proponente/i con riferimento all'obiettivo generale nonché la qualità della compagine proponente in termini di complementarità, sinergie ed efficacia.	10	6
A.4	Rilevanza scientifica dell'obiettivo generale e visione a lungo termine e credibilità dell'approccio proposto, con particolare riferimento al contesto individuato dal PNRR e ai requisiti ESFRI.	12	7
A.5	Livello, intensità e qualità delle collaborazioni nazionali e internazionali esistenti o proposte in rapporto alla proposta.	8	5
	Totale A	**50**	**30**
B Impatto			
B.1	Analisi del potenziale contributo dei risultati del programma in merito all'aumento delle capacità scientifiche in termini di eccellenza, efficienza, esclusività, espandibilità, traslazionalità, attrattività (es. aumento e/o diversificazione del bacino di utenza, incremento dell'internazionalizzazione e posizionamento in ambito europeo, formazione e riqualificazione del capitale umano, ecc.).	20	12
B.2	Aderenza alle priorità del PNRR: Valutazione del contributo al principio "DNSH"[1] e della conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01), dell'implementazione dei principi FAIR, del rispetto del principio di parità di genere e dell'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; valutazione del contributo al superamento dei divari territoriali, valutazione della capacità attrattiva di studiosi da altri paesi.	15	9
B.3	Ricadute sul territorio (es. attrarre investimenti e capitali sul territorio, attrarre nuovi ricercatori provenienti da altri territori, ecc.) e le ricadute sulla competitività delle imprese (es. rafforzare la competitività e la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di interventi di ricerca e innovazione).	10	6
B.4	Livello di complementarità e coerenza del progetto con altri investimenti previsti in questa o altre componenti o missioni del PNRR, che costituiscono un potenziale valore aggiunto, quali ad esempio, la co-localizzazione o le sinergie previste con le Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione.	5	3
	Totale B	**50**	**30**
C Implementazione			
C.1	Adeguatezza della struttura gestionale che sia ispirata ad un sistema di gestione degli interventi secondo criteri di qualità e nel rispetto degli obblighi normativi, che garantisca, altresì, una apposita codificazione contabile, che consenta la sottoposizione ad ispezioni e controlli, la conservazione dei documenti, il rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione nonché un'agevole condivisione delle informazioni necessarie al monitoraggio, dall'avvio del progetto fino alla conclusione delle operazioni.	10	6
C.2	Coerenza tra l'impegno previsto e le risorse coinvolte, in termini di massa critica intensità di lavoro, idoneità delle sedi proposte e competenze necessarie e sufficienti a raggiungere l'obiettivo generale	20	12
C.3	Robustezza, chiarezza e fattibilità del piano proposto nei tempi previsti, con riferimento alla capacità di assicurare la realizzabilità/cantierabilità degli obiettivi specifici in relazione agli Obiettivi Intermedi dichiarati; qualità dei dati e degli indicatori qualitativi e quantitativi proposti per il monitoraggio delle attività e la verifica dello stato di avanzamento.	25	15
C.4	Adeguatezza del piano finanziario agli impegni previsti, scalabilità dei costi nel caso di rimodulazione, capacità di perseguire l'obiettivo generale, mantenendo un elevato rapporto tra impatto e investimento economico sostenuto.	20	12
C.5	Affidabilità in termini di capacità specifiche della o delle infrastrutture coinvolte nel progetto atte a garantire l'utilizzabilità del progetto nel tempo per la durata prescritta dall'avviso: adeguatezza delle competenze tecniche ed economico finanziarie, qualità della analisi dei costi e degli investimenti previsti.	25	15
	Totale C	**100**	**60**
	Totale A+B+C	**200**	**120**

[1] Assenza, nella proposta progettuale, di: attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente ed il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

f) Per ciascuno dei cinque criteri della categoria «A», per ciascuno dei quattro criteri della categoria «B» e per ciascuno dei cinque criteri della categoria «C» da applicare nella fase di valutazione tecnico-scientifica è stabilito un punteggio massimo ed una soglia minima come mostrato nella tabella che precede (tabella 1).

g) La valutazione della proposta progettuale spetta collegialmente a ciascun *panel* di riferimento, che procede alla redazione di una relazione di valutazione (di seguito, anche solo RV). Il *panel* di riferimento assegna alla proposta progettuale un punteggio numerico intero stabilito tra 0 e il punteggio massimo indicato per ciascuno dei cinque criteri della categoria «A», per ciascuno dei quattro criteri della categoria «B» e per ciascuno dei cinque criteri della categoria «C», secondo quanto indicato nella tabella 1 e le relative motivazioni.

h) Ciascun *panel* di riferimento, per ogni proposta progettuale e nel rigoroso rispetto dei punteggi complessivi presenti nei singoli RV (totale A + totale B + totale C), completa il proprio lavoro predisponendo la graduatoria provvisoria dei progetti, secondo quanto previsto nei punti successivi.

i) Le proposte progettuali che, per ciascuno dei cinque criteri della categoria «A», per ciascuno dei quattro criteri della categoria «B» e per ciascuno dei cinque criteri della categoria «C», raggiungeranno il punteggio individuato come soglia minima, saranno dichiarate ammissibili alla fase negoziale ed inserite nella graduatoria provvisoria dei progetti stilata dal *panel*; le proposte progettuali che, anche per un solo criterio non raggiungeranno il punteggio individuato come soglia minima, saranno dichiarate escluse dalla successiva fase negoziale e dalla graduatoria provvisoria dei progetti.

j) A parità di punteggio complessivo (totale A + totale B + totale C), prevarrà il progetto con il punteggio C3 più alto. A parità anche di questo prevarrà il progetto con il maggior punteggio C5. A parità anche di questo, prevarrà il progetto con il maggior punteggio C2. A parità anche di questo, prevarrà il progetto con il maggior punteggio C4. A parità anche di questo, prevarrà il progetto con il maggior punteggio C1. In caso di ulteriore parità, prevale il progetto con il maggiore importo complessivo dei costi ammissibili a finanziamento.

k) Il Ministero, sulla scorta della graduatoria provvisoria redatta e proposta dai *panel* di cui al punto *h)*, approva, con proprio decreto, le graduatorie provvisorie dei progetti, e l'elenco delle proposte progettuali escluse per ciascuna area ESFRI. Tali graduatorie, sono pubblicate sul sito del Ministero e sulla piattaforma GEA entro, di norma, quarantacinque giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda e conterranno i punteggi complessivi ed i relativi costi ammissibili a finanziamento.

l) Con tale pubblicazione si intende conclusa la fase di valutazione tecnico-scientifica.

m) Il Ministero provvede, inoltre, all'invio tramite pec di apposita comunicazione ai soggetti proponenti contenente l'esito del procedimento relativo alla fase di valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali.

n) Ciascuna proposta progettuale presente nella graduatoria provvisoria è ammessa con riserva alla successiva fase negoziale dei progetti.

3. Fase negoziale dei progetti.

a) La fase negoziale dei progetti precede la pubblicazione della graduatoria definitiva e la formalizzazione dei decreti di concessione del finanziamento e dovrà concludersi entro, di norma, trenta giorni dalla adozione del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria di cui al comma 2, lettera *k)*, del presente articolo.

b) La fase negoziale definisce gli aspetti esecutivi del progetto, anche sulla base degli elementi migliorativi emersi nella RV di cui al comma 2, lettera *g)*, del presente articolo e viene condotta con le modalità descritte nei seguenti punti.

c) La fase negoziale è svolta dal MUR per il tramite di un suo rappresentante, cui si affiancano un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e i sei coordinatori dei *panel* che interverranno *ratione materiae*. Ciascun coordinatore potrà avvalersi di altri ETS dello stesso *panel* o, con riferimento ai progetti di rete multidisciplinari di cui all'art. 5, comma 3, punto iii, dei coordinatori dei *panel* di riferimento delle altre IR coinvolte nella proposta progettuale.

d) Il Ministero, con la modalità indicata nel punto che precede, e per ciascuna proposta progettuale, secondo l'ordine decrescente di graduatoria provvisoria e fino a concorrenza delle risorse, condurrà la fase negoziale che potrà riguardare:

i. l'integrazione della proposta con ulteriori linee di attività o ambiti, comunque affini ai contenuti della proposta medesima, anche con l'eventualità di cumulo di risorse provenienti da più Fondi, qualora tale integrazione possa consentire una minore frammentazione e dispersione delle iniziative e delle risorse a titolarità del Ministero;

ii. l'integrazione dei soggetti coinvolti in relazione a eventuali ulteriori attività;

iii. la rideterminazione del piano dei costi;

iv. la definizione di obiettivi intermedi, specifici e generali connessi all'attuazione;

v. la definizione del piano delle erogazioni connesse agli obiettivi intermedi, specifici e generali di cui sopra;

vi. altre variazioni e/o integrazioni, comunque concordate tra le parti.

e) La fase negoziale dei progetti potrà avvenire tramite scambio di note e/o audizioni, di cui verrà redatto apposito verbale.

f) I lavori di ciascun *panel* si concluderanno successivamente all'aggiornamento della scheda tecnica di ciascuna proposta progettuale e con la trasmissione di una relazione finale di valutazione (di seguito, anche solo RfV), tenuto conto delle attività di cui alle precedenti lettere *c)* e *d)*.

4. Formazione delle graduatorie dei progetti.

a) Il Ministero, sulla scorta della RfV ricevuta da ciascun *panel*, previa verifica del rispetto del vincolo di localizzazione di almeno il 40% dell'iniziativa 3.1 nelle regioni del Mezzogiorno, approva, con proprio decreto, le graduatorie definitive dei progetti ammessi e finanziabili,
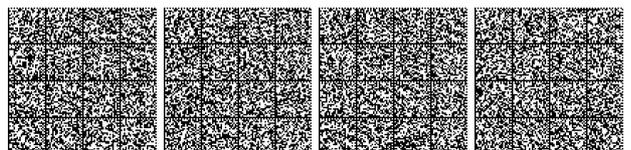
una per ogni area ESFRI, che conterranno il punteggio complessivo della graduatoria provvisoria di cui al comma 2, lettera *k)*, del presente articolo ed i costi definitivi di ciascun progetto.

b) Il Ministero, sulla scorta della RfV ricevuta da ciascun *panel*, approva, con proprio decreto, la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e non finanziabili per carenza di dotazione finanziaria del *budget* previsto per l'area ESFRI di riferimento, che conterrà il punteggio complessivo della graduatoria provvisoria di cui al comma 2, lettera *k)*, del presente articolo, ed i costi definitivi di ciascun progetto.

c) Le graduatorie di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* sono pubblicate sul sito del Ministero e sulla piattaforma GEA entro, di norma, novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. Con tale pubblicazione si intende conclusa la fase negoziale e l'intero processo di valutazione.

d) Sarà finanziato, ove possibile, almeno un progetto per ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'art. 5, comma 2, *sub* i., ii. e iii., fermo restando il limite delle risorse disponibili.

e) Per quanto attiene ai progetti di cui alla lettera *b)* del presente comma, il Ministero si riserva di finanziarli con eventuali Fondi, reperibili dai singoli stanziamenti residui, originariamente ripartiti per ciascuna delle sei aree ESFRI, nel rispetto dell'ordine di punteggi ottenuti da ciascun progetto, come da graduatoria di cui alla già citata lettera *b)* del presente comma, fermo restando la verifica del rispetto del vincolo di localizzazione di almeno il 40% della iniziativa 3.1 nelle regioni del Mezzogiorno.

f) Il Ministero provvede dopo la pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie sul proprio sito e sulla piattaforma GEA, all'invio tramite pec di apposita comunicazione ai soggetti proponenti, contenente l'esito del procedimento.

g) Il Ministero, sulla base delle graduatorie definitive di cui alla lettera *a)* che precede, adotta il decreto di concessione del finanziamento per ciascun progetto, cui è allegata, quale parte integrante e sostanziale, la «Scheda tecnica» definitiva di ciascun progetto finanziato.

h) All'esito positivo della fase di registrazione presso i competenti organi di controllo, il decreto di concessione del finanziamento è trasmesso tramite pec al soggetto proponente, il quale dovrà formalmente accettarlo entro quindici giorni, mediante sottoscrizione, dell'atto d'obbligo e degli ulteriori eventuali allegati. La mancata sottoscrizione della suddetta documentazione comporta la rinuncia al finanziamento e la conseguente revoca del provvedimento di concessione.

5. Costi della fase di valutazione.

I costi relativi alla fase di valutazione, ivi inclusi i compensi spettanti agli esperti esterni nominati a tal fine, sono posti a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in conformità a quanto previsto dall'art. 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 11.

Obblighi del soggetto attuatore

1. A seguito della selezione, ciascun soggetto attuatore delle progettualità connesse all'investimento PNRR oggetto del presente avviso, si obbliga:

a) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) a dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda tecnica, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti;

c) ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti europei e a quanto indicato dall'amministrazione responsabile;

d) a garantire l'utilizzo di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

e) a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero;

f) ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei Fondi che sono stati indebitamente assegnati;

g) ad effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

h) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero;

i) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina europea e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dall'amministrazione responsabile;

j) a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte
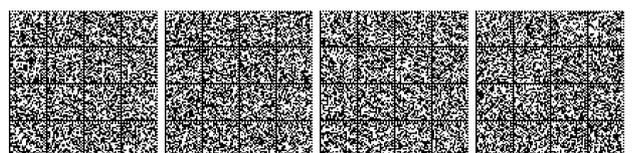
dell'Unione europea e all'iniziativa *Next generation* EU (ad es. utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea - *Next generation* EU»), riportando nella documentazione progettuale il logo dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche on-line, sia web che *social*, in linea con quanto previsto dalla strategia di comunicazione del PNRR;

k) a conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni — nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 — che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di *audit*, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;

l) a richiedere il CUP di progetto e conseguentemente ad indicare lo stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;

m) al rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali;

n) al rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;

o) a facilitare le verifiche dell'ufficio competente per i controlli del Ministero, dell'Unità di *audit*, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli *in loco* presso i soggetti attuatori;

p) a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e agli obiettivi realizzati così come previsto ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021;

q) a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero;

r) a fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai regolamenti europei e dal Ministero e per tutta la durata del progetto;

s) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;

t) ad individuare entro il 31 dicembre 2023, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili, i soggetti realizzatori;

u) ad assicurare il rispetto della soglia del 20% della eventuale attività economica svolta dall'infrastruttura di ricerca ai sensi del punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione;

v) a garantire che, qualora la/le infrastrutture oggetto del presente intervento, svolgano sia attività economica sia non economica, i due tipi di attività, i loro costi, finanziamenti e ricavi siano chiaramente separati mediante sistemi di contabilità separata; inoltre, laddove la/le infrastrutture oggetto del presente intervento siano distribuite, tale separazione deve essere a livello di singolo sito e a livello aggregato;

w) a gestire l'infrastruttura di ricerca garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al soggetto attuatore e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione del Ministero e ad assicurare la stabilità del progetto entro i limiti previsti dalla normativa europea;

x) a trasmettere al soggetto proponente, anche telematicamente, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate dal Ministero, la documentazione e i dati necessari ai fini dell'assolvimento di quanto previsto nel comma successivo.

2. Il soggetto proponente in qualità di soggetto attuatore si obbliga inoltre:

a) a presentare bimestralmente la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso;

b) a presentare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto;

c) a rilevare ed imputare nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2, lettera *d)* del regolamento (UE) 2021/241, e della documentazione probatoria pertinente;

d) a trasmettere a mezzo del sistema informatico adottato dal Ministero i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione, sulla base delle istruzioni impartite dal Ministero;

e) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato dal Ministero;

f) a predisporre e verificare ai fini dell'inoltro al Ministero, la documentazione relativa ai pagamenti secondo le procedure stabilite dal predetto, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 e dell'art. 9 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021;

g) ad inoltrare le domande di rimborso al Ministero con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute — o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi — e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori di realizzazione associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;

h) a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

i) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241;

j) ad assumere entro il 30 giugno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il «*Manager* dell'infrastruttura» di cui all'art. 8, comma 3, del presente avviso.

Art. 12.

Modalità di gestione degli interventi

1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari ed in coerenza con le norme nazionali ed eurounionali applicabili in materia, il Ministero svolge i controlli di competenza, anche avvalendosi di esperti individuati ai sensi della vigente normativa, ed effettua il monitoraggio degli interventi finanziati, per assicurare il rispetto di quanto previsto nei cronoprogrammi procedurale e di spesa aggiornati.

2. Eventuali esiti negativi dei controlli sopra richiamati, determineranno l'adozione da parte del Ministero dei conseguenziali provvedimenti, adottati in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali ed eurounionali.

3. Durante la fase di attuazione del progetto finanziato, dovranno essere rispettate le disposizioni indicate nel sistema di gestione e controllo e nei relativi allegati, per la linea di finanziamento di cui al presente avviso, unitamente alle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021.

4. Ciascun soggetto attuatore ha l'obbligo di alimentare il sistema informativo adottato dall'amministrazione responsabile per la gestione degli interventi, in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento.

5. In un'ottica di semplificazione e di snellimento degli oneri previsti in fase di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, il Ministero si riserva la facoltà di emanare apposite linee guida per la rendicontazione.

Art. 13.

Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

1. È facoltà del soggetto proponente richiedere l'anticipo per un ammontare massimo non superiore al 10% del contributo totale del progetto al momento della sottoscrizione dell'atto d'obbligo. L'anticipo sarà erogato esclusivamente al soggetto proponente, che lo ripartirà tra gli eventuali soggetti co-proponenti entro il quinto giorno dal ricevimento del contributo da parte del Ministero.

2. Il proponente produce, con cadenza bimestrale, secondo la metodologia indicata dal Ministero mediante l'utilizzo di strumenti e modalità di tipo telematico, la domanda di rimborso, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e dei relativi giustificativi di spesa e di pagamento, ai fini del monitoraggio e dei controlli, per conto anche degli eventuali soggetti co-proponenti.

3. Ai fini del monitoraggio e dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, il soggetto proponente sarà tenuto ad alimentare il sistema informativo adottato per il PNRR, mediante l'inserimento di:

a) dati di avanzamento finanziario;

b) documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento;

c) ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento;

d) indicatori di progetto con specifico riferimento agli obiettivi e al cronoprogramma di spesa e procedurale.

4. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, il Ministero procederà all'erogazione delle somme ammesse a rimborso, sulla base delle spese rendicontate ai sensi del presente articolo, all'esito delle verifiche in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed al conseguimento degli indicatori collegati agli obiettivi del progetto, coerentemente al cronoprogramma di spesa e procedurale.

5. Il finanziamento concesso verrà erogato esclusivamente al soggetto proponente, che ripartirà tra gli eventuali soggetti co-proponenti, le somme effettivamente sostenute e ritenute ammissibili entro il quinto giorno dal ricevimento del contributo da parte del Ministero.

6. Il proponente è tenuto a produrre, congiuntamente alla domanda di rimborso relativa al saldo finale, la relazione tecnica finale, comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo generale previsto dalla scheda tecnica, così come approvata.

7. Le spese incluse nelle domande di rimborso sono sottoposte a verifiche, se del caso anche *in loco*, da parte delle strutture deputate al controllo.

8. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.

9. Per quanto attiene alla rendicontazione dei costi di cui al comma 2, punto *a)*, dell'art. 8, il Ministero si riserva la possibilità di adottare opzioni semplificate in materia di costi.

10. Per quanto attiene alla rendicontazione dei costi di cui al comma 2, punto *e)* dell'art. 8, il soggetto attuatore dovrà darne evidenza analitica, in contabilità separata.

11. Le erogazioni in favore dei soggetti attuatori sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero.

Art. 14.

Modifiche all'avviso

1. Il Ministero si riserva la facoltà di modificare od integrare il presente avviso, dandone pubblicazione sul proprio sito e sulla piattaforma GEA.

2. In presenza di modifiche che comportino la presentazione di documentazione integrativa da parte dei soggetti proponenti, il Ministero si riserva la facoltà di un eventuale slittamento dei termini di chiusura del procedimento.

3. I soggetti interessati saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche e/o integrazioni pubblicate, nonché all'assolvimento degli obblighi e/o oneri dalle stesse discendenti.

Art. 15.

Variazioni del progetto

1. In accordo con le linee guida del PNRR e al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento.

2. Il soggetto attuatore può proporre variazioni alla scheda tecnica del progetto, esclusivamente tramite modalità telematiche, nei limiti di quanto specificato ai successivi commi. Tali variazioni potranno essere autorizzate dal Ministero, da rendersi entro, di norma, venti giorni, acquisita la valutazione dell'esperto tecnico-scientifico della fase «*in itinere*» al fine di verificare il rispetto di quanto specificato ai successivi commi.

3. Il Ministero non riconosce le spese relative ad attività del progetto oggetto di variazione non autorizzata.

4. Il Ministero si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi variazione/modifica d'ufficio al progetto, necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, previa comunicazione al soggetto attuatore.

5. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. In tali ipotesi, la compagine ridefinita dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con i criteri di cui al punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione.

6. Le variazioni di natura oggettiva non sono consentite, salvo quanto specificato al successivo comma.

7. Posta l'invarianza dell'importo complessivo del finanziamento concesso, nella fase di attuazione del progetto è possibile rimodulare i costi ammessi di cui all'art. 8 dell'avviso. Tali variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, in termini cumulati, il limite del 15% rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento, fermo restando il rispetto dei limiti percentuali, ove presenti, per ciascuna tipologia.

8. L'obiettivo generale, gli obiettivi specifici, gli obiettivi intermedi, il cronoprogramma di spesa e procedurale del progetto, salva l'ipotesi in quest'ultimo caso di proroga concessa ai sensi dell'art. 7, comma 4, non possono essere oggetto di variazione.

Art. 16.

Responsabile dell'avviso

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento per il presente avviso è il dirigente *pro tempore* dell'Ufficio III della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

Art. 17.

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, del regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e successive modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed
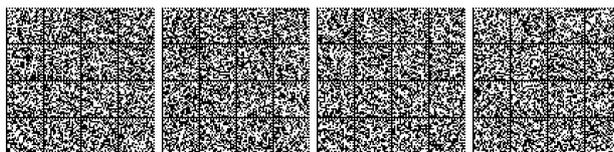
adeguate a garantirne la sicurezza e a riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

3. Il titolare del trattamento è il Ministero dell'università e della ricerca, con sede in Roma - via Michele Carcani n. 61 - 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati di cui tratta i dati al seguente recapito: SGMUR@postacert.istruzione.it

4. I dati forniti dal soggetto proponente e dagli eventuali co-proponenti sono acquisiti dal soggetto individuato quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR, per le finalità di espletamento delle attività del presente avviso.

5. L'interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale del Ministero.

6. L'invio della domanda recante la proposta progettuale presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte del soggetto proponente e degli eventuali co-proponenti, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.

Art. 18.

Meccanismi sanzionatori

1. Sulla base delle risultanze delle attività di controllo o di altre modalità di accertamento delle irregolarità, o anche in caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico dei soggetti attuatori, il Ministero si riserva la facoltà di adottare provvedimenti di revoca.

2. Il provvedimento di revoca, parziale o totale, del finanziamento concesso sarà adottato nei seguenti casi:

a) mancato rispetto della durata massima del progetto prevista dal presente avviso all'art. 7, comma 3, per la realizzazione del progetto, salvo la concessione di proroga approvata di cui all'art. 7, comma 4;

b) mancato rispetto da parte dei soggetti attuatori della soglia del 20% della eventuale attività economica svolta dall'infrastruttura di ricerca, ai sensi del punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione;

c) mancata realizzazione di attività progettuali che impattino sul raggiungimento dell'obiettivo generale;

d) mancata trasmissione della domanda di rimborso finale e della relativa relazione tecnica finale nei termini prescritti, salvo deroghe;

e) mancato rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali previsti dal PNRR, con particolare riguardo al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), al principio di parità di genere ed all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

f) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;

g) irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti;

h) in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti;

i) in presenza di ogni altro atto o fatto idoneo a compromettere il regolare svolgimento del progetto.

3. Qualora, a seguito dei controlli, saranno accertati errori e/o inadempimenti sanabili, al soggetto attuatore sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio indicato dal Ministero. Laddove il soggetto attuatore non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà del Ministero procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo, nonché adottare provvedimenti alternativi, che, nei casi più gravi, potranno comportare anche la revoca del finanziamento.

4. Le risorse residue a seguito dei casi di revoca e di eventuale rinuncia potranno essere riallocate nell'ambito della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e non finanziati di cui all'art. 10, mediante scorrimento nel rispetto dei punteggi ottenuti, così da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria del presente avviso.

5. Il Ministero si riserva la facoltà di adottare il provvedimento di sospensione cautelativa del finanziamento qualora nei confronti del soggetto attuatore emergano gravi indizi di irregolarità, ovvero nell'ipotesi di non completa/ritardata alimentazione del sistema informativo. Il provvedimento di sospensione ha efficacia fino al completo accertamento della sussistenza o meno dei predetti indizi di irregolarità, ovvero sino alla regolare e completa alimentazione del sistema informativo. Nell'ipotesi in cui l'irregolarità sia accertata, il Ministero procede alla revoca del finanziamento, sulla base di quanto indicato ai commi precedenti.

6. Il Ministero provvede ai recuperi delle somme dovute, a seguito dell'adozione di uno degli atti di cui ai commi precedenti, agendo preventivamente sul soggetto inadempiente cui è imputabile il provvedimento sanzionatorio, ed in via residuale, ovvero nell'ipotesi di incapienza, nei confronti del soggetto proponente; il recupero avverrà, anche operando, ove possibile, mediante compensazioni a valere su altri trasferimenti/contributi del Ministero (FOE, FFO o progettuali) riconosciuti al proponente e/o ai co-proponenti. Medesima modalità viene adottata nel caso di recupero dell'anticipo nell'ipotesi di non sana gestione dello stesso.

Art. 19.

Potere sostitutivo

1. Fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 del presente avviso, il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.
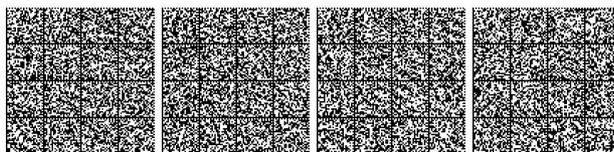
Art. 20.

Controversie e Foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso, il Foro competente è quello di Roma.

2. Il presente avviso è impugnabile entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale amministrativo regionale.

Art. 21.

Disposizioni finali

1. Il presente avviso, unitamente ai relativi allegati, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito istituzionale del Ministero e sulla piattaforma GEA.

2. Ogni eventuale modifica o integrazione all'avviso sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e sulla piattaforma GEA. I soggetti interessati saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme eurounionali, nazionali e regionali vigenti.

4. Le richieste di informazione e/o chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere inviati esclusivamente tramite la piattaforma GEA, entro il termine del 21 febbraio 2022.

5. Il presente avviso sarà inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Roma, 28 dicembre 2021

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, el Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 204

AVVERTENZA:

Gli allegati dell'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link*: https://www.gea.mur.gov.it/Bandi/Ir#allegati*

22A01398

DECRETO 1° febbraio 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «WINSIC4AP» nell'ambito del programma ECSL Call 2016. (Decreto n. 1472/2022)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lett. *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
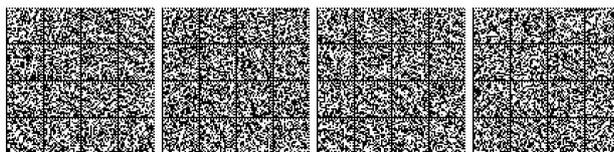
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - *Horizon* 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016» che modifica, in parte il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C (2018) 598 final CCI 2014IT16M8PA001 dell'8 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Vista la decisione della Commissione europea C (2015) 14 luglio 2015, n. 4972 concernente l'approvazione del PON «Ricerca e innovazione» CCI 2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo - programmazione 2014-2020 - a titolarità del MIUR e successivamente modificata con decisione della Commissione C (2018) 8840 del 12 dicembre 2018;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 1518 del 5/03/2020, recante la modifica della decisione C (2015) 14 luglio 2015, n. 4972, che approva determinati elementi del PON «Ricerca e innovazione» per il sostegno FESR e FSE, obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»;

Vista l'articolazione del PON R&I 2014/2020 in Assi prioritari ed Azioni e in particolare dell'Asse II «Progetti tematici» e l'Azione II.3 «Progetti di ricerca su tecnologie abilitanti (KETSs)»;

Visti i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza del PON R&I 2014-2020 con procedura scritta in data 30 marzo 2016 per la selezione delle operazioni a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a sostegno dell'Asse II del programma e, in particolare, dell'Azione II.3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 1518 del 5/03/2020, recante la modifica della Decisione C (2015) 14 luglio 2015, n. 4972, che approva

determinati elementi del PON «Ricerca e innovazione» per il sostegno FESR e FSE, obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»;

Vista l'articolazione del PON R&I 2014/2020 in Assi prioritari ed Azioni e in particolare dell'Asse II «Progetti tematici» e l'Azione II.3 «Progetti di ricerca su tecnologie abilitanti (KETSs)»;

Visti i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza del PON R&I 2014-2020 con procedura scritta in data 30 marzo 2016 per la selezione delle operazioni a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a sostegno dell'Asse II del programma e, in particolare, dell'Azione II.3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visto il regolamento (UE) n. 561/2014 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione del 6 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. n. 169 del 7 giugno 2014, che istituisce l'Impresa comune ECSEL;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016, PG.01, cap. 7245;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, reg. SIRGS n. 5456, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, Es. Fin. 2016, dello stato di previsione della spesa del ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di euro 9.000.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa comprese anche le spese per la valutazione dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale;

Vista la nota a firma del direttore generale della DGR dott. Vincenzo Di felice, prot. MIUR n. 12845 del 31 luglio 2018, con la quale vengono individuati i bandi internazionali da finanziare con fondi a valere sul FIRST 2016;

Vista la nota prot. MIUR n. 9046 del 17 maggio 2017, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Call*, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento e comunicato inoltre che il totale dei Fondi impegnati sul bando in questione, è pari ad euro 2.500.000,00 per il FIRST, euro 5.000.000,00 per il FAR ed euro 9.708.286,25 per il FESR;

Vista la nota prot. MIUR n. 16519 del 9 ottobre 2017, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII con la quale si comunicano le variazioni dei Fondi richiesti sul *budget* nazionale, con relativa rimodulazione da adattarsi all'importo disponibile per il Fondo FIRST 2016 e riguardante il Distretto tecnologico Sicilia M.N.S. Scarl, in merito al progetto «WINSIC4AP»;

Vista la nota prot. MIUR n. 10561 del 18 giugno 2018, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII con la quale si comunica la ripartizione delle spese per la valutazione dei progetti fra i vari fondi utilizzati per il loro finanziamento;

Atteso che il MIUR partecipa ai bandi ECSEL 2016 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere anche su stanziamenti PON «Ricerca e innovazione» 2014/2020, cofinanziato dal FESR ora denominato POC (Programma operativo complementare) per il contributo alla spesa;

Vista la nota prot. MIUR n. 6672 del 12 aprile 2016, a firma del dirigente dell'*ex* Ufficio IV - Autorità di gestione PON R&I 2014/2020 con la quale si informa il Comitato di sorveglianza del programma che il MIUR ha destinato al bando ECSEL 2016 Fondi FESR/PON per un ammontare massimo di quindici milioni di euro;

Viste per l'intervento le risorse stanziate a favore dei beneficiari e disposte sull'Asse II.3 del Fondo PON «Ricerca e innovazione» FESR/ora POC (Programma operativo complementare) anni 2014/2020;

Visto in particolare l'Asse II, «Progetti tematici» - Azione II.3, Progetti di ricerca del POC (Programma operativo complementare) «Ricerca e innovazione» 2014-2020, con una dotazione complessiva pari ad euro 62.400.000,00, e l'Asse III - assistenza tecnica, che dispone di una dotazione complessiva pari ad euro 16.332.500,00;

Preso atto della disponibilità finanziaria del POC «Ricerca e innovazione» 2014-2020, ed in particolare per quanto attiene all'Asse II, «Progetti tematici» - Azione II.3, progetti di ricerca e all'Asse III - assistenza tecnica, che consente di accogliere gli impegni assunti in relazione alle iniziative ECSEL 2016-2017-2018, ivi inclusi quelli relativi agli incarichi di valutazione tecnico-scientifica conferiti;

Atteso che, con decreto n. 1078 del 7 maggio 2021, visto UCB n. 463 del 14 maggio 2021, nota MUR n. 7516 del 14 maggio 2021, registrato presso la Corte dei conti il 5 agosto 2021, n. 2277, nota MUR n. 12070 del 6 agosto 2021, i progetti ECSEL 2016-2017-2018, ivi inclusi quelli relativi agli incarichi di valutazione tecnico-scientifica conferiti, sono transitati dal PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Asse II, «Progetti tematici» - Azione II.3, «Progetti di ricerca su tecnologie abilitanti (KETs)», al POC - Programma operativo complementare al PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Asse II, «Progetti tematici» - Azione II.3, «Progetti di ricerca»;

Preso atto che le risorse impegnate e programmate per il finanziamento dei progetti afferenti alle iniziative ECSEL 2016-2017-2018, sono commutate dal PON Ricerca e innovazione FESR 2014/2020, Asse II, «Progetti tematici» - Azione II.3, «Progetti di ricerca su tecnologie abilitanti (KETs)» al POC - Programma operativo complementare al PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Asse II, «Progetti tematici» - Azione II.3, «Progetti di ricerca», per un importo complessivo di euro 14.941.709,68;
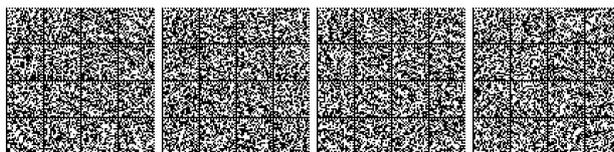
Preso atto che le risorse impegnate per le attività di valutazione tecnico-scientifica delle progettualità selezionate nell'ambito delle iniziative ECSEL 2016-2017-2018 sono commutate dal PON «Ricerca e innovazione» 2014/2020, Asse III, «Assistenza tecnica» al POC - Programma operativo complementare «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Asse III - assistenza tecnica, per un importo complessivo di euro 55.415,80;

Visto il documento ECSEL GB-2016-56 *«Annual Work Plan and Budget 2016»* con il quale la JU ECSEL ha pubblicato, il 15 marzo 2016, i bandi ECSEL-2016 -1 RIA ed ECSEL- 2016-2 IA, comprensivo delle *Country specific eligibility rules,* che descrivono i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per i bandi ECSEL-2016-1 RIA ed ECSEL-2016-2 IA di cui trattasi non è stato possibile procedere all'emanazione dell'avviso integrativo;

Vista la Decisione PAB-2016-24 del *Pubblic Authorities Board* ECSEL, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate nell'ambito del bando ECSEL- 2016-1 RIA e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo WINSIC4AP *«Wide band gap Innovative SiC for Advanced Power»,* avente come obiettivo «lo sviluppo di strumenti tecnologici di base innovativi ed affidabili per applicazioni efficienti ed economicamente convenienti; il progetto svilupperà percorsi innovativi basati sulla tecnologia SiC (carburo di silicio) e sul *Packaging* dei dispositivi di futura generazione» e con un costo complessivo pari ad euro 14.827.210,00;

Preso atto che la società Softeco Sismat S.r.l. di Genova, a seguito di fusione per incorporazione ha modificato la sua dimensione aziendale, assumendo il nuovo nome societario di «Algowatt S.p.a.» Milano;

Vista la rinuncia della società Enel X S.r.l. alla quota di credito agevolato;

Preso atto degli esiti istruttori svolti da parte dell'IC Agenzia Invitalia S.p.a. in data 29 settembre 2020, in data 27 novembre 2020, in data 21 febbraio 2020, in data 28 febbraio 2020;

Preso atto delle valutazioni svolte dall'esperto tecnico scientifico prof. Fabrizio Marignetti acquisite agli atti:

in data 16 dicembre 2019 - prot. MIUR n. 22174;

in data 30 gennaio 2020 - prot. MUR n. 1240;

in data 30 gennaio 2020 - prot. MUR n. 1237;

in data 21 settembre 2020 - prot. MUR n. 13925;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale ECSEL-2016–1 RIA «WINSIC4AP», data inizio progetto 1° giugno 2017, figurano i seguenti proponenti italiani:

Distretto tecnologico Sicilia M.N.S. Scarl;

Distretto tecnologico aerospaziale della Campania Scarl;

Enel X S.r.l.;

Siciliana Articoli Tecnici S.r.l. (SAT);

Società «Algowatt S.p.a.» (*ex* Softeco Sismat S.r.l.);

STMicroelectronics S.r.l.;

Università studi di Catania;

Università studi di Messina;

IUNET Consorzio nazionale interuniversitario per la nanoelettronica;

CNR-IMM;

Vista la procura notarile rep. n. 2813 del 29 maggio 2018 a firma della dott.ssa Claudia Licciardello notaio in Catania con la quale il direttore dell'Istituto per la microelettronica e microsistemi del CNR sig. Fortunato Guglielmo conferisce delega al legale rappresentante del Distretto tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. prof. Francesco Priolo, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 207299 del 28 maggio 2018 a firma del dott. Vincenzo di Caprio notaio in Caserta con la quale il legale rappresentante prof. Luigi Carrino del Distretto tecnologico della Campania aerospaziale della Campania conferisce delega al legale rappresentante del Distretto tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. prof. Francesco Priolo, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 56772 del 28 maggio 2018 a firma del dott. notaio in con la quale il legale rappresentante dott. Francesco Venturini conferisce delega al legale rappresentante del Distretto tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. prof. Francesco Priolo, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 70813 del 7 giugno 2018 a firma del dott. Tomaso Vezzi notaio in Modena con la quale il legale rappresentante del Consorzio universitario interuniversitario per la nanoelettronica con sede in Bologna dott. Luca Selmi conferisce delega al legale rappresentante del Distretto tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. prof. Francesco Priolo, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 19505 del 28 maggio 2018 a firma del dott. Riccardo Dogliotti notaio in Genova con la quale il legale rappresentante della Algowatt S.p.a. (*ex* Softeco Sismat S.r.l.) dott.ssa Laura Bizzarri conferisce delega al legale rappresentante del Distretto tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. prof. Francesco Priolo, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 3438 del 29 maggio 2018 a firma della dott.ssa Alessia Marsiglio notaio in Messina con la quale il legale rappresentante dell'Università degli studi di Messina prof. Salvatore Cuzzocrea conferisce delega al legale rappresentante del Distretto tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. prof. Francesco Priolo, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 195 del 25 maggio 2018 a firma della dott.ssa Giulia Litrico notaio in Catania con la quale il legale rappresentante dell'Università degli studi di Catania sig. Francesco Basile conferisce delega al legale rappresentante del Distretto tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. prof. Francesco Priolo, in qualità di soggetto capofila;
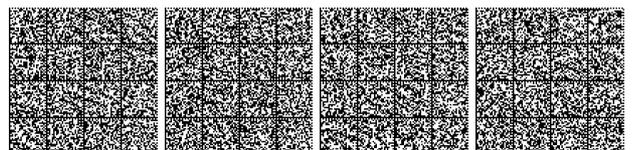
Vista la procura notarile rep. n. 32157 del 29 maggio 2018 a firma della dott.ssa Laura Cavallotti notaio in Milano con la quale i legali rappresentanti della STMicroelectronics S.r.l sig. Carmelo Papa e sig. Orio Bellezza conferiscono delega al legale rappresentante del Distretto tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. prof. Francesco Priolo, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 23409 del 24 maggio 2018 a firma del dott. Filippo Azzia notaio in Catania con la quale il legale rappresentante della Siciliana Articoli Tecnici S.r.l. (SAT) sig. Aldo Giuseppe Di Leo conferisce delega al legale rappresentante del Distretto tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi S.c.a.r.l. prof. francesco Priolo, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium agreement* sottoscritto dai soggetti proponenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR:

Distretto tecnologico Sicilia M.N.S. Scarl n. 8086301 del 1° febbraio 2022;

Distretto tecnologico aerospaziale della Campania Scarl n. 8086303 del 1° febbraio 2022;

Enel X S.r.l. n. 8086307 del 1° febbraio 2022;

Siciliana Articoli Tecnici S.r.l. (SAT) n. 8086318 del 1° febbraio 2022;

società «Algowatt S.p.a.» (*ex* Softeco Sismat S.r.l.) n. 8086328 del 1° febbraio 2022;

STMicroelectronics S.r.l. n. 8086346 del 1° febbraio 2022

Università studi di Catania n. 8086415 del 1° febbraio 2022;

Università studi di Messina n. 8086475 del 1° febbraio 2022;

IUNET Consorzio nazionale interuniversitario per la nanoelettronica n. 8086487 del 1° febbraio 2022;

CNR-IMM n. 8086501 del 1° febbraio 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure *Deggendorf:*

Distretto tecnologico Sicilia M.N.S. Scarl n. 16864022 del 27 gennaio 2022;

Distretto tecnologico aerospaziale della Campania Scarl n. 16867780 del 27 gennaio 2022;

Enel X S.r.l. n. 16870895 del 27 gennaio 2022;

Siciliana Articoli Tecnici S.r.l. (SAT) n. 16865737 del 27 gennaio 2022;

società «Algowatt S.p.a.» (*ex* Softeco Sismat S.r.l.) n. 16870758 del 27 gennaio 2022;

STMicroelectronics S.r.l. n. 16864431 del 27 gennaio 2022;

Università studi di Catania n. 16866187 del 27 gennaio 2022;

Università studi di Messina n. 16867142 del 27 gennaio 2022;

IUNET Consorzio nazionale interuniversitario per la nanoelettronica n. 16871014 del 27 gennaio 2022;

CNR-IMM n. 16865171 del 27 gennaio 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la ministeriale in data prot. MUR n. 15544 in data 19 ottobre 2020, con la quale è stata concessa la proroga al 31 marzo 2021, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «WINSIC4AP» *Wide band gap Innovative SiC for Advanced Power* è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2017 e la sua durata è di mesi quarantasei.
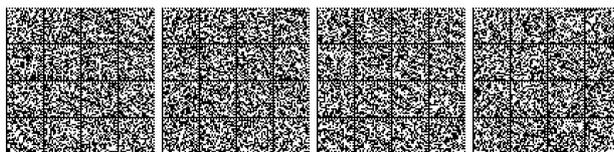
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 6.465.741,00 nella forma di contributo nella spesa di cui euro 6.153.030,00 a valere su Fondo POC Programma operativo complementare anni 2014/2020 (ex FESR/PON anni 2014/2020) ed euro 312.711,00 Fondo FIRST 2016.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte di tutti gli Enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto. In ogni caso, non oltre il periodo di eleggibilità della spesa FESR (31 dicembre 2023) disciplinato dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo le deroghe di cui all'art. 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/201.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'Annex nazionale allegato al bando internazionale, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni quadrimestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 335

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https//www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A01399
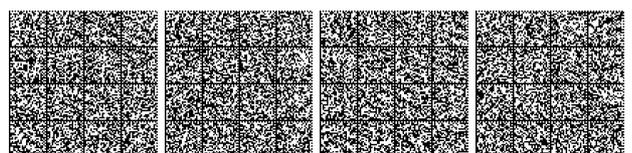
MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 marzo 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*ter*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il quale prevede che: «L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-*bis*, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai princìpi definiti dal presente comma»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate: *a)* "Zona bianca": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività; *b)* "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*; 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare gli articoli 9-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
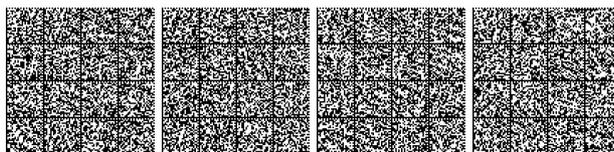
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli Istituti della formazione superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 gennaio 2022, n. 18;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 febbraio 2022, n. 42;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 febbraio 2022, n. 48;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 febbraio 2022, n. 33;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale;

Visto il verbale del 4 marzo 2022 della Cabina di regia, unitamente al report n. 94, nel quale si rileva che: «L'epidemia continua a mostrare un *trend* in chiaro miglioramento, con decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che viene confermato da stime di trasmissibilità stabilmente sotto la soglia epidemica»;

Visti i verbali del 18 febbraio 2022, del 25 febbraio 2022 e del 4 marzo 2022 della Cabina di regia, unitamente ai report n. 92, 93 e 94, e, in particolare, i documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati a ciascuno dei predetti verbali, nonché i dati di monitoraggio giornalieri, dai quali risulta che, anche in considerazione di un complessivo *trend* in decrescita, per le Regioni Abruzzo e Piemonte e per la Provincia autonoma di Trento sussistono i presupposti per l'applicazione delle misure previste per la c.d. «zona bianca»;

Considerato, altresì, che, come si evince dai documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati ai citati verbali del 25 febbraio 2022 e del 4 marzo 2022 della Cabina di regia, alle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», non sussistendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
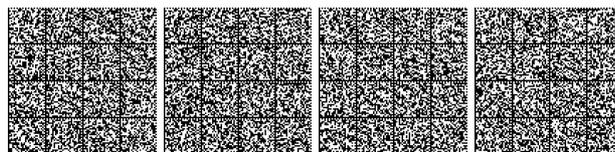
Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Trento;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo e Piemonte e nella Provincia autonoma di Trento.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo e Piemonte e nella Provincia autonoma di Trento, cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-*bis* e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-*bis* e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 469

22A01557

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 ottobre 2021.

Modalità operative inerenti la presentazione delle domande di iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive attraverso la procedura informatica del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2019, relativo a «Modalità operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varietà vegetali nei Registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso d'iscrizione»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario

delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 8, comma 2, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, sono stabilite le modalità inerenti la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varietà;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri;

Visto l'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto legislativo medesimo continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative previgenti, ove non incompatibili;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'art. 5 che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

Considerata la necessità di definire le disposizioni applicative inerenti le condizioni e le modalità operative per la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varietà in applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Sentito il parere del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante Sezione sementi nella seduta del 5 ottobre 2021;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Il presente decreto, in applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, stabilisce le disposizioni applicative inerenti le modalità operative per la presentazione e la gestione delle domande di iscrizione di varietà di specie agrarie ed ortive nei Registri nazionali di cui all'art. 7 del decreto legislativo medesimo.

Art. 2.

Deposito telematico delle domande di iscrizione nel Registro nazionale delle varietà vegetali

1. Le domande d'iscrizione nei Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive devono essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, Produzioni vegetali, esclusivamente per via telematica, mediante l'applicativo «Iscrizione ai registri di specie agrarie ed ortive» (di seguito «applicativo»), disponibile al portale del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) al sito web http://mipaaf.sian.it

2. La domanda di iscrizione, di cui al comma 1, è presentata esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, o da un rappresentante da questi designato, previa iscrizione al Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) mediante identità digitale.

3. L'utente qualificato e abilitato in applicazione del comma 2 si assume la piena responsabilità dei dati inseriti mediante la procedura di cui al presente provvedimento.

4. La domanda di iscrizione, di cui al comma 1, deve essere trasmessa entro le date di scadenza di cui all'allegato I, colonna D.

Art. 3.

Contenuto della domanda d'iscrizione

1. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 2, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) tipo di registro e specie botanica cui appartiene la varietà agraria od ortiva di cui si chiede l'iscrizione;

b) denominazione della varietà indicando se tale denominazione proposta è definitiva o provvisoria, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/384/CE della Commissione, del 3 marzo 2021;

c) dichiarazione circa l'esecuzione dell'eventuale ciclo di prova di campo a cura del costitutore o sotto sua responsabilità, sotto sorveglianza ufficiale del Ministero o dell'organismo da questo delegato;
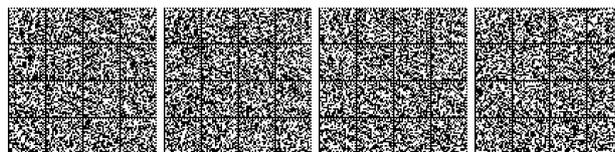
d) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa varietà, di una domanda per l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro dell'Unione europea o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile;

e) indicazione del soggetto costitutore o del suo avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del soggetto responsabile della conservazione in purezza;

f) azienda dove la varietà è mantenuta in purezza;

g) metodo applicato per la conservazione in purezza della varietà;

h) aziende dove vengono effettuate le prove varietali di campo a cura del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al Registro nazionale con un ciclo di prova sotto sorveglianza ufficiale;

i) metodo di ottenimento della varietà e origine della stessa. In particolare, l'utente qualificato deve dichiarare se si tratta di una varietà geneticamente modificata e se è destinata a essere impiegata come alimento geneticamente modificato;

j) indicazione di attributi e informazioni, in conformità ai protocolli di prova nazionali, inclusi eventuali caratteri speciali e ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varietà, areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varietà e relativa epoca di semina;

k) indicazione dell'epoca di semina idonea all'effettuazione delle prove;

l) indicazioni relative ad eventuali usi speciali da considerare nella valutazione del valore di coltivazione ed uso (VCU).

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dai seguenti documenti:

a) designazione di un rappresentante del costitutore o dell'avente causa, con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o l'avente causa abbia residenza in uno Stato estero;

b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varietà, nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa;

c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di ibridi e varietà sintetiche, quando non appartenenti al costitutore;

d) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta.

3. La riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servano all'identificazione della varietà e ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varietà, sono raccomandate, ma non obbligatorie.

4. Se la documentazione, di cui al comma 2, è redatta in lingua straniera dovrà essere integrata con opportuna traduzione in lingua italiana.

5. Nel portale protezione delle piante all'indirizzo https://www.protezionedellepiante.it/sementi/ è pubblicato e reso disponibile il manuale contenente le istruzioni operative della procedura telematica di cui al presente provvedimento.

Art. 4.

Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove ufficiali di campo

1. Il richiedente l'iscrizione, al fine dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, per ciascun ciclo di prova ufficiale ed entro i termini di cui all'allegato I, colonna E, fa pervenire al Ministero, o all'ente da questo individuato, i campioni di semente necessari all'esecuzione delle prove ufficiali di campo.

2. Nel caso delle specie agrarie barbabietola da foraggio, tabacco, cartamo e cotone, il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di prova ufficiale, invia al Ministero o all'ente da questo individuato, entro i termini previsti dall'allegato I, colonna E, i campioni di semente nei quantitativi indicati nell'allegato II parte integrante del presente decreto.

3. Il Ministero o l'ente da questo individuato notifica al richiedente, tramite la procedura informatizzata, il ricevimento dei campioni di semente e la conformità degli stessi alle prescrizioni tecniche previste nei termini indicati all'allegato I, rispettivamente colonna F e H, del presente provvedimento.

Art. 5.

Rigetto della domanda e correzione di eventuali anomalie

1. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti ma pervenuta oltre i termini indicati all'art. 2, comma 4, del presente decreto, determinerà l'esclusione della varietà candidata dal piano di semina dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di semina.

2. Il Ministero, qualora la domanda non risulti completa delle informazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, provvederà a notificare l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie, a notificare le necessarie azioni correttive da apportare.

Art. 6.

Pagamento delle tariffe dovute per gli accertamenti tecnici ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale

1. Una volta approvata la domanda di iscrizione, l'Ufficio DISR V notifica le tariffe dovute annualmente, determinate sulla base del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 82, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.

2. Nel caso siano richieste analisi aggiuntive o accertamenti speciali, ritenuti ripetibili e significativi dal Ministero o dall'ente da questo individuato, il relativo costo aggiuntivo sarà addizionato all'importo dovuto per l'effettuazione delle prove varietali ordinarie.

3. Il soggetto interessato provvede al pagamento delle tariffe annuali dovute per l'effettuazione delle prove di campo, secondo le modalità indicate nel decreto interministeriale di cui al comma 1, entro i termini indicati in allegato I, colonna G, allegando alla domanda di iscrizione l'attestato di avvenuto pagamento mediante l'applicativo di cui all'art. 2.

4. In mancanza del pagamento annuale notificato nei termini previsti dall'allegato I, colonna G, o in presenza di un importo diverso, le varietà associate alla notifica non saranno ammesse alle prove di campo nella stagione di semina in corso.

5. I compensi versati ai fini della copertura dei costi per l'effettuazione delle prove, qualora la varietà venga ritirata prima dell'inizio delle prove suddette, possono essere utilizzati dall'utente qualificato, in tutto o in parte a copertura dei costi di altra iscrizione.

6. Sulla base delle domande di iscrizione approvate, dei pagamenti effettuati e della conformità dei campioni pervenuti, è predisposto, per singola specie o gruppo di specie, il documento tecnico «Piano di semina» contenente l'elenco delle varietà per le quali si procede all'esame ufficiale per l'accertamento dei requisiti e i relativi costi, approvato con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali.

Art. 7.

Modifica dei dati relativi alle domande di iscrizione e alle varietà vegetali iscritte nei Registri nazionali

1. L'utente qualificato, successivamente alla trasmissione telematica della domanda di iscrizione non può eliminare o modificare alcun dato inserito.

2. Eventuali richieste di modifica di una domanda di iscrizione già depositata possono essere avanzate utilizzando esclusivamente la specifica funzione «Modifica domande in corso» prevista dall'applicativo e descritta nel manuale di cui all'art. 3, comma 5.

3. L'utente qualificato, utilizzando esclusivamente la specifica funzione «Domande di modifica» prevista dal medesimo applicativo, può avanzare, in relazione a varietà già iscritte ai registri nazionali, richiesta di cancellazione, di variazione di denominazione, di variazione del responsabile della conservazione in purezza, di rinnovo dell'iscrizione al registro nazionale nonché di proroga della commercializzazione di una varietà nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.

Art. 8.

Registrazione degli esiti delle prove di campo

1. Al termine di ciascun ciclo di prova ufficiale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'ente da questo incaricato compila e registra, all'interno dell'applicativo, i dati relativi al ciclo di prova delle varietà candidate in esame conformemente ai protocolli e alle linee direttrici indicate nell'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, nonché ai protocolli di prova nazionali.

2. Qualora nella domanda di iscrizione sia stata avanzata richiesta di esecuzione di un ciclo di prova di campo sotto sorveglianza ufficiale, il richiedente, mediante l'applicativo, compila e registra i dati relativi al ciclo di prova a carico del costitutore; con le medesime modalità il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'ente da questo incaricato compila e registra esclusivamente i dati relativi al ciclo di prova ufficiale.

3. Le prove a carico del costitutore di cui al comma 2 sono sottoposte alla sorveglianza ufficiale del Ministero, o dell'ente da questo incaricato, che registra e notifica al richiedente, senza indugio, mediante l'applicativo, la conformità della prova di campo realizzata dal costitutore verificata mediante ispezioni periodiche.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'ente da questo individuato, al termine dei cicli di prova di cui è stata oggetto la varietà candidata, elabora e registra nell'applicativo, il rapporto di esame finale e provvede alla sua trasmissione al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – sezione sementi.

5. Il rapporto di esame di cui al comma 4 contiene i dati finali relativi ai cicli di prova di cui sono state oggetto le varietà candidate, in conformità al comma 1 del presente articolo.

6. Il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi, esaminati i dati del rapporto di esame finale registrati nel sistema informatico esprime il proprio parere in merito al soddisfacimento dei requisiti, previsti ai fini dell'iscrizione delle varietà ai Registri nazionali, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.

Art. 9.

Abrogazioni

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 11 marzo 2019, n. 13136, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2019.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 ottobre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1066
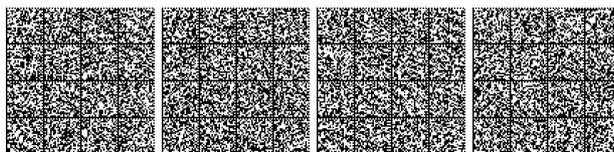
ALLEGATO I

Elenco delle date di scadenza connesse al deposito della domanda di iscrizione al Registro delle varietà vegetali agrarie ed ortive, alla consegna dei campioni necessari all'esecuzione delle prove di campo e alla verifica della loro conformità, nonché agli obblighi dell'utente qualificato in materia di compensi dovuti per l'esecuzione delle prove di campo.

Specie -Gruppo di riferimento	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
A	B	C	D	E	F	G	H
Barbabietola da foraggio	Barbabietola da foraggio autunnale	*Beta vulgaris L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Barbabietola da foraggio primaverile	*Beta vulgaris L.*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
Barbabietola da zucchero	Barbabietola da zucchero autunnale	*Beta vulgaris L.*	15-lug	25-ago	1-set	4-set	8-set
	Barbabietola da zucchero primaverile	*Beta vulgaris L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
Cartamo	Cartamo autunnale	*Carthamus tinctorius L.*	15-lug	25-ago	1-set	4-set	4-set
	Cartamo primaverile	*Carthamus tinctorius L.*	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	25-feb
Cereali	Erba sudanese	*Sorghum sudanense (Piper) Stapf.*	15-gen	28-feb	7-mar	10-mar	15-mar

Specie -Gruppo di riferimento	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Cereali	Ibridi di Sorgo X Erba Sudanese	*Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf (*)*	15-gen	28-feb	7-mar	10-mar	15-mar
	Mais granella	*Zea mays L*	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	7-mar
	Mais foraggio	*Zea mays L*	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	7-mar
	Sorgo foraggio	*Sorghum bicolor (L.) Moench*	15-gen	28-feb	7-mar	10-mar	15-mar
	Sorgo granella	*Sorghum bicolor (L.) Moench*	15-gen	28-feb	7-mar	10-mar	15-mar
Cereali a paglia	Avena autunnale	*Avena sativa L.*	10-ago	28-ago	3-sett	3-sett	25-sett
	Avena primaverile	*Avena sativa L.*	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	4-feb
	Avena forestiera autunnale	*Avena strigosa*	10-ago	28-ago	3-sett	3-sett	25-sett
	Avena forestiera primaverile	*Avena strigosa*	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	4-feb
	Avena nuda autunnale	*Avena nuda L.*	10-ago	28-ago	3-sett	3-sett	25-sett
	Avena nuda primaverile	*Avena nuda L.*	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	4-feb
	Frumento duro	*Triticum durum Desf*	10-ago	28-ago	3-sett	3-sett	25-sett
	Frumento tenero	*Triticum aestivum L.*	10-ago	28-ago	3-sett	3-sett	25-sett

Specie -Gruppo di riferimento	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Cereali a paglia	Orzo distico autunnale	*Hordeum vulgare L.*	10-ago	28-ago	3-sett	3-sett	25-sett
	Orzo distico primaverile	*Hordeum vulgare L.*	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	4-feb
	Orzo polistico autunnale	*Hordeum vulgare L.*	10-ago	28-ago	3-sett	3-sett	25-sett
	Orzo polistico primaverile	*Hordeum vulgare L.*	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	14-feb
	Segale	*Secale cereale L.*	10-ago	28-ago	3-sett	3-sett	25-sett
	Triticale	*xTriticosecale Wittm. ex A. Camus*	10-ago	28-ago	3-sett	3-sett	25-sett
	Farro dicocco autunnale	*Triticum dicoccon Schrank*	10-ago	28-ago	3-sett	3-sett	25-sett
	Farro dicocco primaverile	*Triticum dicoccon Schrank*	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	4-feb
	Farro piccolo autunnale	*Triticum monococcum L.*	10-ago	28-ago	3-sett	3-sett	25-sett
	Farro piccolo primaverile	*Triticum monococcum L.*	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	4-feb
	Grano turanico primaverile	*Triticum turgidum subsp. turanicum*	30-nov	15-gen	22-gen	25-gen	4-feb
	Grano turanico autunnale	*Triticum* *ifera* *turgidum subsp. turanicum*	10-ago	28-ago	3-sett	3-sett	25-sett
	Spelta	*Triticum spelta L.*	10-ago	28-ago	3-sett	3-sett	25-sett

Specie -Gruppo di riferimento	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Foraggere	Agrostide canina	*Agrostis canina L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Agrostide gigantea o bianca	*Agrostis gigantea Roth*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Agrostide stolonifera	*Agrostis stolonifera L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Agrostide tenue	*Agrostis capillaris L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Avena altissima	*Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Avena bionda	*Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Biserrula	*Biserrula pelecinus L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Bromo	*Bromus catharticus Vahl*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Bromo dell'alaska	*Bromus sitchensis Trin.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Cavolo da foraggio	*Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell var. viridis L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Cicerchia/moco	*Lathyrus cicera L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Coda di volpe	*Alopecurus pratensis L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set

Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Dactylis (pannocchina)	*Dactylis glomerata L.*	30-giu	1 6-ago	23-ago	26-ago	15-set
Erba dei boschi	*Poa nemoralis L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
Erba di Harding	*Phalaris aquatica L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	1 5-set
Erba medica	*Medicago sativa L.*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
Facelia	*Phacelia tanacetifolia Benth*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
Falaride	*Phalaris aquatica L.*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
Fava cavallina/Favetta	*Vicia faba L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
Favino	*Vicia faba L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
Festuca a foglie capillari	*Festuca filiformis Pourr.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
Festuca arundinacea	*Festuca arundinacea Schreber*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
Festuca dei prati	*Festuca pratensis Huds.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
Festuca indurita	*Festuca trachyphilla (Hack.) Krajina*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
Festuca ovina	*Festuca ovina L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	1 5-set
Festuca rossa	*Festuca rubra L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set

	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
	Festulolium	*x Festulolium*	30-giu	16-ago	23-apro	26-ago	15-set
	Fienarola dei prati	*Poa pratensis L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Fienarola palustre	*Poa palustris L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Fieno greco *primaverile*	*Trigonella foenum graecum L.*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	27-gen
	Fieno greco *autunnale*	*Trigonella foenum graecum L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	5-set
	Fleolo, coda di topo	*Phleum pratense L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Fleolo bulboso	*Phleum nodosum L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Galega foraggera	*Galega orientalis Lam.*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Ginestrino	*Lotus corniculatus L:*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Gramigna	*Cynodon dactylon L. Pers.*	30-nov	7-gen	14-gela	17-gen	6-feb
	Loglio d'Italia e loglio westervoldico	*Lolium multiflorum Lam.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Loglio ibrido	*Lolium x hybrydum Hausskn*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Loglio perenne o loietto inglese	*Lolium perenne L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Loglio rigido	*Lolium rigidum Gaudin*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Lupinella	*Onobrychis viciifolia Scop.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Lupino azzurro	*Lupinus angustifolius L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set

	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
	Lupino bianco	*Lupinus albus L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Lupino giallo	*Lupinus litteiis L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Lupolina *autunnale*	*Medicago lupolina L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Lupolina *primaverile*	*Medicago lupolina L.*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Medica polimorfa	*Medicago polymorpha L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Medica aculeata	*Medicago doliata Carmign.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Medica attorcigliata	*Medicago italica (Mill.) Fiori*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Medica litorale	*Medicago littoralis Rohde ex Loisel.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Medica pungente	*Medicago murex Willd.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Medica rugosa	*Medicago rugosa Desr.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Medica scudata	*Medicago scutellata (L.) Mill.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Medica troncata	*Medicago truncatula Gaertn.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Medica varia	*Medicago x varia T. Martyn Sand*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Medicago falcata	*Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcang.*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Navone	*Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set

	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
	Pisello da foraggio *autunnale*	*Pisum sativum L. (partim)*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Pisello da foraggio *primaverile*	*Pisum sativum (partim)*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	27-gen
	Plantaggine lanciuola	*Plantago lanceolata* L.	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	27-gen
	Poa annua	*Poa annua* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Poa comune	*Poa trivialis L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Poa dei boschi	*Poa nemoralis* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Rafano oleifero	*Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.**	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Serradella	*Ornithopus sativus* Brot.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Sulla	*Hedysarum coronarium* L.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Trifoglio a frutti strozzati	*Trifolium isthmocarpum* Brot.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Trifoglio alessandrino	*Trifolium alexandrinum L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Trifoglio bianco	*Trifolium repens L.*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Trifoglio fragola	*Trifolium fragiferum* L.	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Trifoglio ibrido	*Trifolium hybridum L.*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Trifoglio glandulifero	*Trifolium glanduliferum* Boiss.	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set

	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
	Trifoglio incarnato	*Trifolium incarnatum L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Trifoglio irto	*Trifolium hirtum All.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Trifoglio persico	*Trifolium resupinatum L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Trifoglio pratense (violetto)	*Trifolium pratense L.*	30-nov	7-gen	14-gen	17-gen	6-feb
	Trifoglio di Micheli	*Trifolium michelianum Savi*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Trifoglio Squarroso	*Trifolium squarrosum L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Trifoglio sotterraneo	*Trifolium subterraneum L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Trifoglio vescicoloso	*Trifolium vesiculosum Savi*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Veccia comune	*Vicia sativa L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Veccia ungherese	*Vicia pannonica Crantz*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Veccia vellutata	*Vicia villosa Roth.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Veccia del Bengala	*Vicia benghalensis L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Veccia di Narbonne	*Vicia narbonensis Crantz*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set
	Uccellina comune	*Ornithopus compressus L.*	30-giu	16-ago	23-ago	26-ago	15-set

Specie -Gruppo di riferimento	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Oleaginose e da fibra	Colza *autunnale*	*Brassica napus L. (partim)*	15-lug	25-ago	1-set	4-set	4-set
	Colza *primaverile*	*Bassica napus L. (partim)*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Cotone	*Gossypium spp*	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	7-mar
	Girasole	*Helianthus annuus L.*	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	17-mar
	Lino autunnale	*Linus usatissimum L.*	15-lug	25-ago	1-sett	4-sett	8-set
	Lino primaverile	*Linus usatissimum L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	30-gen
	Ravizzone autunnale	*Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs*	15-lug	25-ago	1-sett	4-sett	4-sett
	Ravizzone primaverile	*Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Senape bianca autunnale	*Sinapis alba L.*	15-lug	25-ago	1-sett	4-sett	4-sett
	Senape bianca primaverile	*Sinapis alba L.*	15 -dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Senape bruna autunnale	*Brassica juncea L.*	15-lug	25-ago	1-sett	4-sett	4-sett
	Senape bruna primaverile	*Brassica juncea L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Senape nera autunnale	*Brassica nigra L. Koch*	15-1ug	25-ago	1-sett	4-sett	4-sett
	Senape nera primaverile	*Brassica nigra (L.) Koch*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen

Specie -Gruppo di riferimento	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Ortive a semina autunnale	Aglio	*Allium sativum L.*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Bietola da coste	*Beta vulgaris L.*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Carota	*Daucus carota L.*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Cece	*Cicer arietinum L.*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Cipolla	*Allium cepa L.*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Cipolletta	*Allium fistulosum L.*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Fava	*Vicia faba L. (Partim)*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Finocchio	*Foeniculum vulgare Miller*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Indivia riccia	*Cichorium endivia L.*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Indivia scarola	*Cichorium endivia L.*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Lattuga	*Lactuca sativa L.*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug

Specie -Gruppo di riferimento	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Ortive a semina autunnale	Lenticchia	*Lens culinaris Med.*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Pisello a grano rotondo	*Pisum sativum L. (partim)*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Pisello a grano rugoso	*Pisum sativum L. (partim)*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Pisello mangiatutto	*Pisum sativum L. (partim)*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Porro	*Allium porrum L.*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Rabarbaro	*Rheum rhabarbarum L.*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Rapa	*Brassica rapa L.*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Scalogno	*Allium cepa L. var. aggregatum*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Scorzonera	*Scorzonera hisponica L.*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
	Spinacio	*Spinacia oleracea*	30-giu	15-lug	22-lug	25-lug	25-lug
Ortive a semina estiva	Carciofo *propagazione vegetativa*	*Cynara cardunculus L.*	1 -apr	1-ago	8-ago	11-ago	11 -ago

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui]

Specie -Gruppo di riferimento	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Ortive a semina estiva	Carciofo seme	*Cynara cardunculus L.*	1-apr	1 -mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cardo propagazione vegelativa	*Cynara cardunculus L.*	1-apr	1-ago	8-ago	11-ago	11-ago
	Cardo sente	*Cynara cardunculus L.*	1-apr	1 -mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolfiore	*Brassica olaracea L.*	1-apr	1 -mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo brocco lo	*Brassica olaracea L.*	1-apr	1 -mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo cappuccio bianco	*Brassica olaracea L.*	1-apr	1 -mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo cappuccio rosso	*Brassica olaracea L.*	1-apr	1 -mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo di Bruxelles	*Brassica olaracea L.*	1-apr	1 -mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo laciniato	*Brassica olaracea*	1-apr	1 -mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo rapa	*Brassica olaracea*	1-apr	1 -mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cavolo verza	*Brassica olaracea*	1-apr	1 -mag	8-mag	11-mag	11-mag

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui]

Specie -Gruppo di riferimento	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Ortive a semina estiva	Cavolo cinese	*Brassica rapa* .	1 -apr	1 -mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cicoria	*Cichorium intybus L.*	1 -apr	1 -mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cicoria industriale	*Cichorium intybus*	1 -apr	1 -mag	8-mag	11-mag	11-mag
	Cipolla	*Allium cepa L. cepa*	1 -apr	1 -mag	8-mag	11-mag	11-mag
Ortive a semina primaverile	Anguria cocomero	*Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Asparago	*Asparagus officinalis L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Barbabietola rossa/bietola da orto	*Beta vulgaris L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Basilico	*Ocimun basilicunl L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Bietola da coste	*Beta vulgaris L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Carota	*Daucus carota L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Cerfoglio	*Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui]

Specie -Gruppo di riferimento	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Ortive a semina primaverile	Cetriolino	*Cucumis sativus L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Cetriolo	*Cucumis sativus L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Cicoria	*Cichorium intybus L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Cicoria di tipo Witloof	*Cichorium intybus L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Cipolla	*Allium cepa L var. cepa.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Erba cipollina	*Allium schoenoprasum. L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Fagiolo di spagna	*Phaseolus coccineus L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Fagiolo nano	*Phaseolus vulgaris* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Fagiolo rampicante	*Phaseolus vulgaris L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Finocchio	*Foeniciilum vulgare Miller*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Indivia riccia	*Cichorium endivia L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui]

Specie -Gruppo di riferimento	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Ortive a semina primaverile	Indivia scarola	*Cichorium endivia L*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Lattuga	*Luctuca sativa L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Mais dolce	*Zea mays L. (partim)*	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	7-mar
	Mais popcorn	*Zea mays L. (partim)*	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	7-mar
	Melanzana	*Solannum melalongena L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Melone	*Cucumis melo L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Peperone	*Capsicum annuum* L.	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Pomodoro	*Solanum licopersicum L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Prezzemolo	*Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Rabarbaro	*Rheum rhabarbarum L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Ravanello/ ramolaccio	*Raphanus sativus L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui]

Specie -Gruppo di riferimento	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Ortive a semina primaverile	Rapa/cavolo cinese	*Brassica rapa L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Scorzonera	*Scorzonera hispanica L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Sedano	*Apium graveolens L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Sedano rapa	*Apium graveolens L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Spinacio	*Spinacia oleracea L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Valerianella o lattughella	*Valerianella locusta (L.) Laterr.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Zucca	*Cucurbita maxima Duchesne*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Zucchino	*Cucurbita pepo L.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
Patata	Patata	*Solanum tuberosum L.*	15-nov	15-gen	22-gen	25-gen	1-feb
	Patata ciclo anticipato	*Solanum tuberosum L.*	15-nov	5-dic	12-dic	15-dic	20-dic
	Patata ciclo posticipato	*Solanum Solanum tuberosum L.*	15-nov	15-mag	22-mag	22-mag	1 -giu
Riso	Riso	*Oryza sativa L.*	15-gen	15-feb	22-feb	01-mar	15-mar
Brassica carinata	Brassica carinata	*Brassica carinata (A. Braun)*	30-giu	1-ago	8-ago	11 -ago	21-ago

[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui]

Specie -Gruppo di riferimento	Specie — Nome comune	Specie- Nome scientifico	Data scadenza presentazione domanda di iscrizione	Data scadenza consegna campione semente al Centro di coordinamento	Termine per la notifica di ricezione del campione da parte del Centro di coordinamento	Termine per il caricamento a Sistema dell'attestato di avvenuto pagamento dei compensi dovuti per prove di campo	Termine per la notifica di conformità del campione da parte del Centro di coordinamento delle prove
Oleaginose e da fibra	Canapa seme	*Cannabis sativa L.*	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	2-mar
	Canapa *vegetativa*	*Cannabis sativa L.*	15-gen	15-mar	22-mar	25-mar	30-mar
	Navone o rutabaga *autunnale*	*Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rehb*	15-lug	25-ago	1 -set	4-set	4-set
	Navone o rutabaga *primaverile*	*Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rehb*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Rafano oleifero *autunnale*	*Raphanus sotivus L. var oleiformis Pers.*	1 5-1ug	25-ago	l-set	4-set	4-set
	Rafano oleifero *primaverile*	*Raphanus sotivus L. var. oleiformis Pers.*	15-dic	15-gen	22-gen	25-gen	25-gen
	Soia	*Glycine max (L.) Merrill*	15-gen	28-feb	7-mar	10-mar	15-mar
Tabacco	Tabacco	*Nicotiana tabacum L.*	15-gen	15-feb	22-feb	25-feb	2-mar
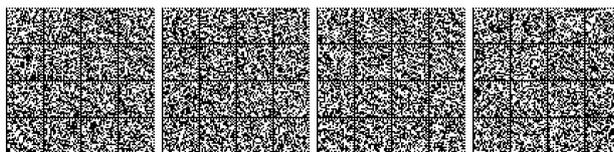
[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui]

Allegato II

Quantitativi di semente da inviare al Ministero o all'organismo da questo individuato per l'effettuazione delle prove di campo ufficiali di varietà appartenenti a specie per le quali non sono stati adottati specifici criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro nazionale.

Specie	Materiale da inviare al Centro di coordinamento
Barbabietola da foraggio	2,5 kg per due anni consecutivi
Tabacco (Kentucky)	0,5 g per due anni consecutivi
Tabacco (Barley)	0,5 g per due anni consecutivi
Tabacco (Virginia Bright)	0,5 g per due anni consecutivi
Tabacco (ibridi di Geudertheimer)	0,5 g per due anni consecutivi
Cartamo	2 kg per due anni consecutivi
Cotone	3 kg per due anni consecutivi

22A01457

DECRETO 25 febbraio 2022.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante» ;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo Registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione oggetto del presente provvedimento;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi *standard*».

Codice SIAN	Specie	Varietà	Lista	Responsabile della conservazione in purezza
4195	Pomodoro	Allison	A	ISI Sementi S.p.a.
4157	Pomodoro	MG614	A	MG Seeds S.r.l.
4003	Lattuga	MSX3126	A	Maraldi Sementi S.r.l.
3950	Cavolo cappuccio rosso	Redhead	A	Royal Seeds S.r.l.

2. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle varietà ortive di cui al comma 1 sono depositati presso questo Ministero.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2022

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

22A01455

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2022.

Modifica minore del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone di Combai».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1180/2009 del 30 novembre 2009 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Marrone di Combai»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C/89 del 25 febbraio 2022 è stata pubblicata l'approvazione della modifica minore di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Marrone di Combai» attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica minore richiesta, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Marrone di Combai» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C/89 del 25 febbraio 2022 dell'approvazione della modifica minore richiesta.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Marrone di Combai», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 28 febbraio 2022

Il dirigente: CAFIERO
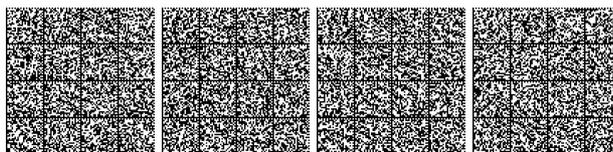
ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MARRONE DI COMBAI»

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Marrone di Combai» è riservata ai frutti di castagno della tipologia Marroni della sottospecie *Domestica macrocarpa*, specie Sativa, genere Castanea, famiglia Fagacee, rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

Presentazione del prodotto

Il Marrone di Combai è un ecotipo che si è selezionato nell'ambiente tipico delle Prealpi trevigiane grazie alle condizioni pedoclimatiche della zona di coltivazione e alle cure dei coltivatori locali.

Il «Marrone di Combai» rispetto alla castagna, esige terreni più fertili, con esposizioni più favorevoli e maggiori cure colturali.

I frutti, nel momento di immissione al consumo, devono rispettare le seguenti caratteristiche morfologiche e commerciali:

forma ellissoidale, apice abbassato;

l'ilo presenta un contorno regolare tomentoso e una raggiatura stellare ben visibile;

il pericarpo presenta un colore marrone variabile dal chiaro allo scuro, comunque mai opaco e con striature evidenti. Il pericarpo si deve separare agevolmente dall'episperma;

l'episperma del colore marrone chiaro copre la massa commestibile presentando introflessioni poco profonde e poco frequenti tali da consentire, al momento della pelatura, un'agevole separazione dalla polpa;

il seme, di norma uno per frutto e con basse percentuali di settatura, si presenta a corpo unico con solcature superficiali;

la polpa, dalla pasta farinosa, è di colore biancastro.

Al momento della commercializzazione i frutti devono essere in ottimo stato dal punto di vista fitosanitario e devono possedere i seguenti requisiti:

categoria extra:

dimensione elevata del frutto: 50-80 frutti per chilogrammo; massimo 4% in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti;

massimo 3% in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo.

categoria prima:

81-105 frutti per chilogrammo;

massimo 6% in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti; massimo 5% in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo.

Requisiti del prodotto destinato esclusivamente alla trasformazione: 106-130 frutti per chilogrammo;

massimo 6% in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti; massimo 5% in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo.

Art. 3.
Zona di produzione

L'area geografica di produzione del Marrone di Combai è rappresentata dal territorio dei comuni della Provincia di Treviso di seguito elencati:

Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Miane, Revine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene e Vittorio Veneto.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Descrizione delle modalità di coltivazione

La coltivazione dell'ecotipo «Marrone di Combai» dovrà svolgersi attraverso le tecniche e le operazioni colturali di seguito elencate:

Scelta varietale

Ricostituzione di vecchi castagneti tramite innesto o realizzazione di nuovi impianti: dovrà essere utilizzato esclusivamente l'ecotipo «Marrone di Combai».

Innesti

Tipologie di innesto: dovranno essere preferiti gli innesti a triangolo, spacco inglese, spacco diametrale pieno e zufolo, a gemma, compiuti su polloni di piccole dimensioni aventi un diametro, a 60-80 cm di altezza da terra, non superiore a 3 - 3,5 cm. Nel caso di innesti a corona utilizzare come porta innesti, polloni con al massimo 5-6 cm di diametro.

Protezione delle ferite: si dovrà porre molta cura nell'evitare ogni soluzione di continuità tra marza e portainnesto limitando in questo modo le infezioni da parte del Cancro corticale (Cryphonectria parasitica).

Scelta e conservazione delle marze

Vanno utilizzate porzioni di ramo di un anno ben lignificate o al massimo di due anni, impiegando le parti centrali prive di costolature. Per gli innesti come ad esempio la corona o lo spacco diametrale pieno, il materiale deve essere raccolto alcune settimane prima del suo utilizzo. La conservazione dei materiali di propagazione va fatta in ambiente leggermente umido ad una temperatura da 1 a 6° C.

Scelta dei portainnesti e del materiale vivaistico

I portainnesti potranno derivare sia dalla semina di frutti selezionati che dal trapianto di semenzai.

In ogni caso il materiale vivaistico utilizzato dovrà essere munito di certificazione. Nel caso di ricostituzione di castagneti esistenti si potranno utilizzare come portainnesti i polloni ricacciati dopo la ceduazione delle ceppaie.

I selvatici prodotti dovranno appartenere alla specie Castanea sativa (castagno europeo) per evitare problemi di disaffinità.

Nuovi impianti

Scelta e preparazione del terreno: per i nuovi impianti sono da preferire le esposizioni sud e sud-ovest. I terreni devono essere sciolti, leggeri, freschi, privi di calcare attivo e con un tenore di sostanza organica superiore all'1%.

Si devono escludere quelli in cui sono frequenti i ristagni d'acqua o al contrario quelli soggetti aprolungati periodi di siccità.

La predisposizione del terreno preferibile è tramite lavorazioni localizzate ed in ogni caso l'aratura su tutta la superficie non va fatta troppo in profondità. In occasione dei lavori preparatori è consentita una abbondante concimazione letamica (300-500q.li/ha).

Epoca di piantagione modalità e profondità di impianto: La realizzazione dei nuovi impianti potrà avvenire tramite la messa a dimora di astoni innestati o selvatici e attraverso la semina di materiale pregerminato.

1) Nuovi impianti specializzati (frutteti).

Impianto con astoni.

Devono essere rispettati i seguenti accorgimenti:

utilizzare astoni innestati appartenenti all'ecotipo «Marrone di Combai» aventi altezza massima di 150-160 cm.;

utilizzare astoni selvatici di un'altezza massima di 80 cm;

lasciare l'apparato radicale il più integro possibile limitandosi a tagliare le parti secche ed il fittone se troppo pronunciato;

le piante vanno messe a dimora in modo che la zona del colletto si trovi a livello del «piano di campagna»;

non effettuare concimazioni in prossimità della radice;

intervenire se necessario con irrigazioni di soccorso;

collocare al momento dell'impianto i pali tutori;

la disposizione ottimale è quella a triangolo con distanza 7-8 m lungo le file e di 8-9 m tra le file. La densità di impianto deve essere superiore nel caso di terreni poco fertili non superando mai le 200 piante ad ettaro;

le piante impollinatrici possono essere presenti in percentuale massima del 20%.

2) Nuovi impianti (mantenendo la destinazione a bosco).

I nuovi impianti vengono generati all'interno di formazioni boscate, partendo da plantule di castagno cresciute naturalmente o attraverso l'innesto di polloni derivanti da ceduazione di castagni selvatici. Per l'innesto si dovranno utilizzare marze appartenenti all'ecotipo «Marrone di Combai».

Nella superficie interessata da innesti dovranno essere rilasciate specie diverse dal castagno, naturalmente già presenti, al fine di mantenere la destinazione a bosco; tali soggetti non dovranno ostacolare lo sviluppo delle chiome degli individui innestati. Tra essi è opportuno rilasciare castagni selvatici (15-20%) per favorire l'impollinazione.

La disposizione dei nuovi castagni da frutto dovrà prevedere un andamento il più naturale possibile (non geometrica) rispettando la morfologia del terreno e prevedendo una distanza tra i soggetti innestati non inferiore a 10 m, con un massimo di 60 soggetti ad ettaro.

3) Semina

avviene attraverso la messa a dimora di materiale pregerminato rispettando i seguenti accorgimenti:

i frutti vanno raccolti durante il periodo autunnale e fatti pregerminare in un idoneo substrato composto in parti uguali da sabbia e torba;

la semina va fatta in primavera;

sono concesse concimazioni letamiche;

dalla germinazione del seme saranno ottenuti semenzai che già dal secondo anno potranno venire innestati;

per quanto riguarda le caratteristiche e le densità di impianto vanno seguiti i criteri indicati precedentemente.

Potatura e forme di allevamento: si devono effettuare sia nel caso di vecchi castagneti sia per i nuovi impianti.

1) Vecchi castagneti.

L'intensità della potatura dovrà essere proporzionata alla condizione vegetativa della pianta, tanto più energica quanto più l'albero si trova in cattive condizioni fitosanitarie.

Per le piante in buono stato adottare potature di alleggerimento atte ad equilibrare la chioma e permettere l'entrata della luce all'interno con conseguente miglioramento produttivo.

In caso di parti di piante gravemente colpite dal cancro corticale, si prevede un intervento di potatura più energica della parte malata; in questo caso bisogna poi intervenire nei successivi 2-3 anni per diradare i numerosi ricacci, con il fine di ricostituire una chioma equilibrata.

2) Nuovi impianti.

Vanno effettuate delle potature di allevamento in modo da costruire in breve tempo una chioma ben conformata (a vaso), impostata su 3-4 branche principali.

Già nel mese di giugno seguente l'innesto si può eseguire sui germogli che hanno raggiunto una lunghezza di 60-70 cm, una potatura verde in modo da favorire la lignificazione e l'emissione di rametti laterali.

Le potature di produzione vanno eseguite ad intervalli di 4-6 anni.

Cure colturali, irrigazioni e concimazioni

Va sempre mantenuta la cotica erbosa soprattutto in terreni con giacitura pendente. Nei primi anni dopo l'impianto si può eseguire una pacciamatura con materiale organico (segatura, paglia, ecc.) in modo da evitare il diffondersi di specie infestanti.

È vietata la pacciamatura con film di polietilene nero.

Lo sfalcio dell'erba dovrà avvenire almeno due volte l'anno, in funzione dell'andamento climatico: il primo entro la fine di luglio ed il secondo entro la fine di settembre, allo scopo di limitare la competizione idrica alle piante e ridurre gli attacchi di parassiti fungini ed animali. L'erba tagliata andrà lasciata sul terreno a decomporsi, limitando così il nuovo ricaccio e l'evaporazione dell'acqua.

L'irrigazione è sempre permessa e deve essere necessariamente eseguita come tecnica di soccorso nei primi anni di vita del castagneto quando la carenza idrica può compromettere il buon esito dell'impianto.

La somministrazione di concimi chimici potrà avvenire solo con prodotti compatibili con una coltivazione biologica; si può fare la concimazione letamica.

Difesa fitosanitaria e diserbo

AVVERSITÁ	CAUSA	LOTTA
Abiotica	Ristagni idrici, carenza di elementi nutritivi, terreni poco adatti al castagno	Scelta di luoghi opportuni per la realizzazione deinuovi impianti
Attacchi di insetti	Cydiasp., Balanino	Non è permessa la lotta chimica; si possonoutilizzare metodi biologici quali la confusionesessuale, il monitoraggio con trappole, la cattura massale, trattamenti con *Bacillus thuringiensis* o metodi agronomici come la raccolta dei frutti caduti in anticipo.
Attacchi fungini	Cryphonectria parassitica Murr. (cancro della corteccia)	Si possono utilizzare preparati a base di rame. Il materiale proveniente dalle potature, dai diradamenti e dalla pulizia del sottobosco va eliminato repentinamente per impedire la diffusione del cancro.

Descrizione delle modalità di raccolta e conservazione

La raccolta

La raccolta si effettua dal 15 settembre al 15 novembre e può avvenire in modo tradizionale e cioè amano ma anche attraverso macchine raccoglitrici che aspirano i frutti.

La raccolta deve essere tempestiva per evitare attacchi fungini soprattutto quando si è in presenza di temperature miti.

Già nella fase di raccolta il produttore è tenuto ad operare una prima cernita del prodotto, al fine di evitare la presenza di frutti infetti o comunque non rispondenti ai requisiti prefissati.

Descrizione delle modalità di conservazione

La facile deperibilità del prodotto richiede cure particolari e specifiche tecniche di conservazione sia nelle fasi immediatamente successive alla caduta che in quelle che precedono l'utilizzo del frutto.

È consentito l'impiego delle seguenti tecniche:

ricciaia: metodo tradizionale che può essere utilizzato dai produttori. Consiste nell'ammassamento del prodotto, ancora chiuso nei ricci, in mucchi che non superino i centoventi centimetri di altezza, coperti con foglie, ricci e terra ben compressi;

curatura (o novena): i marroni devono essere sottoposti alla curatura entro le ventiquattro ore dalla raccolta; eventualmente, in attesa di tale trattamento, il prodotto deve essere mantenuto in cella frigorifera per un massimo di tre giorni, ad una temperatura compresa tra 0.5-2°C, ed un'umidità compresa fra 95-98 %, dopo il quale deve necessariamente essere sottoposto alla curatura. Tale fase consiste nell'immergere le castagne in acqua ad una temperatura ambiente per un periodo che va dai 5 ai 7 giorni, con il cambio dell'acqua a metà periodo; in alternativa i marroni possono venir immersi ad una temperatura di 45-48° per un periodo di quarantacinque minuti dopo il quale vengono rapidamente immersi in acqua fredda fino al completo raffreddamento;
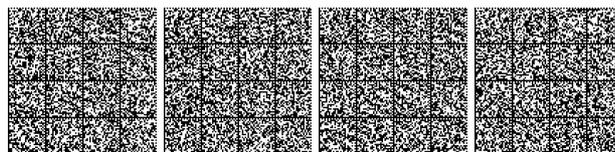
asciugatura: i frutti vengono asciugati con la macchina asciugatrice ad aria calda e con ventilatori o, in alternativa, stesi su graticci e movimentati giornalmente fino alla completa asciugatura;

frigoconservazione: consiste nel conservare il prodotto in celle frigo da 1°C a 5°C per un periodo massimo di un mese.

Il prodotto deve essere stoccato in locali freschi ed aerati, steso in strati movimentato periodicamente.

Descrizione delle modalità di lavorazione

Le modalità di lavorazione del prodotto, al fine di renderlo pronto per la commercializzazione, seguono le seguenti fasi:

Prodotto senza sterilizzazione:

calibratura;

cernita su nastro o tavolo;

spazzolatura;

confezionamento;

frigoconservazione.

Prodotto con sterilizzazione.

Dopo la calibratura sono aggiunte le seguenti fasi:

schiumatura;

sterilizzazione;

asciugatura.

Descrizione delle modalità di distribuzione

I frutti destinati alla vendita al mercato fresco dovranno essere posti in imballaggi dalle caratteristiche descritte all'art. 8 del presente Disciplinare e muniti di apposita etichetta.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

Legame storico

La presenza e le particolari caratteristiche qualitative del castagno nella pedemontana trevigiana, che va da Segusino a Cordignano e che trova in Combai il suo epicentro, sono confermate da numerose testimonianze storiche che risalgono a partire dal XII secolo. In tal senso la documentazione storica reperita, che va dal 1200 al 170, identifica ed individua in modo particolare l'area della pedemontana, in sinistra Piave, come un'area di naturale vocazione allo sviluppo della castanicoltura di cui rappresentano sicura certificazione storica anche i numerosi toponimi.

Tra le varie testimonianze storiche una, del 18 settembre 1665, pone in risalto anche gli aspetti sociali e di partecipazione connessi alla raccolta delle castagne: tutta la popolazione, donne e bambini compresi, partecipava alla raccolta dei frutti, regolamentata attraverso l'assegnazione di quote in funzione della composizione dei nuclei familiari.

In epoca più recente la valorizzazione del Marrone di Combai è stata portata avanti dalla Pro Loco grazie alla Festa dei Marroni di Combai, che – a partire dal 1945 – costituisce un avvenimento di rilevanza per tutta la provincia e, negli ultimi anni, anche a livello nazionale.

Nel 995 è stata costituita l'Associazione dei Produttori del Marrone di Combai che si è affiancata ala Pro Loco nella organizzazione delle manifestazioni di valorizzazione commerciale del prodotto e che ha assunto direttamente il compito di unire i produttori al fine di omogeneizzare i comportamenti e le pratiche colturali.

Legame territoriale e climatico

Le caratteristiche fisiche ed organolettiche del Marrone di Combai derivano e sono strettamente legate all'ambiente geografico di produzione. L'abbondante piovosità distribuita secondo un regime pluviometrico equinoziale, la totale assenza di nebbie, la distribuzione della catena prealpina e delle «corde collinari» secondo una asse SW-NE e l'evoluzione dei suoli determinano un clima favorevole ed un'area altamente vocata alla produzione castanicola di qualità.

La media annua delle precipitazioni, distribuite secondo un regime sub equinoziale autunnale, è poco superiore ai 1200 mm (1263 mm/anno) mentre la temperatura media annua risulta pari a 12-13 °C (12,7°C).

Le formazioni litologiche che caratterizzano l'area di produzione appartengono alla categoria dei substrati carbonatico terrigeni e più precisamente al gruppo dei substrati flyschoidi del Cenozoico (terziario). Si tratta di substrati ad elevato valore pedogenetico con ottime caratteristiche di permeabilità ed alterabilità. Questi aspetti climatici e geolitologici, riferiti ad una fascia altimetrica compresa tra i 150 m e gli 800 m slm, fanno rientrare il territorio della Comunità montana delle Prealpi Trevigiane nella Regione Forestale esalpica; qui il castagno trova il suo optimum climatico ed esprime nel miglior modo tutte le potenzialità produttive.

Solo con il verificarsi di tali condizioni pedoclimatiche si possono ottenere frutti con le caratteristiche peculiari del Marrone di Combai IGP.

Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è l'organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l. con sede in via San Gaetano n. 74, 36016 Thiene (VI) - I - tel. +39 0445313011, fax +39 0445 313070, e-mail: csqa@csqa.it - pec: csqa@legalmail.it.

Art. 8.
Etichettatura

Contenitori e formato

Tutto il prodotto viene commercializzato nelle seguenti tipologie di imballaggio:

sacchi di juta da 1a 25 kg.;

retine di materiale plastico da 1a 25 kg.;

cestini e cassette in legno o plastica per alimenti da 1 a 25 kg.

Per il confezionamento del prodotto destinato esclusivamente alla trasformazione vengono utilizzati bins per alimenti (max 400 *kg).*

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo.

Sigillatura/Cucitura

La chiusura degli imballaggi avverrà mediante l'utilizzo di clipsatrice meccanica che apporrà graffe metalliche o cucitura con filo di nylon tramite cucitrice oppure legatura con spago piombato.

La sigillatura verrà eseguita in modo tale da fissare sull'imballaggio l'etichetta con il logo.

I cestini, le cassette e i bins verranno confezionati con cellophane o rete e sigillati con spago piombato e logo ben visibile.

LOGO:

Forma e simbolo: il logo è costituito da un Marrone stilizzato circondato dagli aculei di un riccio stilizzato di colore marrone chiaro ed incluso in quadrato di colore marrone scuro. Il simbolo è completato dalla sottostante scritta:
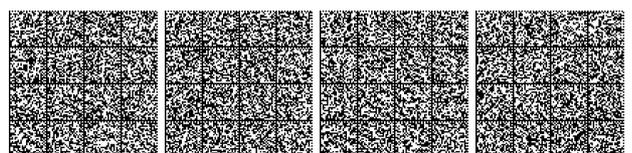
Marrone di Combai IGP di colore marrone chiaro e marrone scuro.

Colori: marrone chiaro – pant 465U, marrone scuro – pant 4625U.

Dimensioni: il logo potrà avere dimensioni: mm 65 x mm 102; mm 33 x mm 51; mm 17 x mm25; mm 8 x mm 12.

Il prodotto è adeguatamente identificato attraverso l'apposizione di un'etichetta identificativa e del logo con la dicitura:

«Marrone di Combai IGP», che dovrà avere dimensioni significativamente superiori ad ogni altra dicitura.

Il logo «Marrone di Combai IGP» già apposto sui contenitori, non potrà essere riutilizzato.

In etichetta o sui contenitori potranno essere riportate altre informazioni concernenti:

il nome ed il marchio del produttore o della ditta confezionatrice;

il peso netto all'origine e la categoria;

informazione di carattere nutrizionale e dietetico;

l'anno di produzione;

indicazioni per la corretta conservazione e uso del prodotto.

22A01451

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 febbraio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dermomycin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 169/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1085/2014 del 10 giugno 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 153 del 4 luglio 2014, con la quale la società Avantgarde S.p.a. ha ottenuto l'auto-

rizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dermomycin» (fusidato di sodio) relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 021266059;
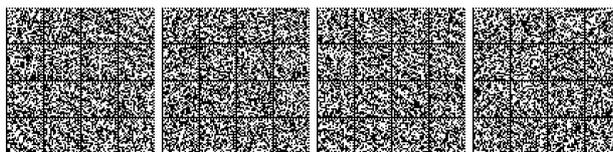
Visto il trasferimento di titolarità del medicinale «Dermomycin» (fusidato di sodio) dalla società Avantgarde S.p.a. alla società Sigmatau Ind. Farm. Riunite, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 2016;

Visto il trasferimento di titolarità del medicinale «Dermomycin» (fusidato di sodio) dalla società Sigmatau Ind. Farm. Riunite alla società Alfasigma S.p.a., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2017;

Vista la domanda presentata in data 11 novembre 2021, con la quale la società Alfasigma SPA ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Dermomycin» (fusidato di sodio);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 gennaio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DERMOMYCIN (fusidato di sodio) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«2% crema» tubo in AL da 30 g

A.I.C. n. 021266059 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dermomycin» (fusidato di sodio) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01400

DETERMINA 21 febbraio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Carbosen con Adrenalina», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 170/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. AAM/PPA n. 661 del 12 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 30 settembre 2018, con la quale la società Industria farmaceutica galenica senese S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carbosen con Adrenalina» (mepivacaina);

Vista la domanda presentata in data 2 novembre 2021, con la quale la società Industria farmaceutica galenica senese S.r.l. chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Carbosen con Adrenalina» (mepivacaina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-11-12 gennaio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CARBOSEN CON ADRENALINA (mepivacaina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«10 mg/ml + 5 microgrammi/ml»10 fiale da 5 ml

A.I.C. n. 030904573;

Classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/ml + 5 microgrammi/ml»10 fiale da 10 ml

A.I.C. n. 030904585;

Classe di rimborsabilità: C;

«20 mg/ml + 5 microgrammi/ml»10 fiale da 5 ml

A.I.C. n. 030904597;

Classe di rimborsabilità: C;

«20 mg/ml + 5 microgrammi/ml»10 fiale da 10 ml

A.I.C. n. 030904609;

Classe di rimborsabilità: C;

«20 mg/ml + 10 microgrammi/ml»10 fiale da 10 ml

A.I.C. n. 030904611;

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Carbosen» (mepivacaina) è la seguente:

Per le confezioni con A.I.C. n. 030904573, n. 030904585, n. 030904597, n. 030904609 e n. 030904611: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01401

DETERMINA 21 febbraio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Carbosen», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 171/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. AAM/PPA N. 457 del 14 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 132 del 9 giugno 2018, con la quale la società Industria farmaceutica galenica senese S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carbosen» (mepivacaina);

Vista la domanda presentata in data 8 novembre 2021, con la quale la società Industria farmaceutica galenica senese S.r.l. chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Carbosen» (mepivacaina)

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-11-12 gennaio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CARBOSEN (Mepivacaina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«10 mg/ml» 10 fiale in vetro da 10 ml

A.I.C. n. 033640640;

Classe di rimborsabilità: C;

«20 mg/ml»10 fiale in vetro da 5 ml

A.I.C. n. 033640653;

Classe di rimborsabilità: C;

«20 mg/ml» 10 fiale in vetro da 10 ml

A.I.C. n. 033640665;

Classe di rimborsabilità: C;

«10 mg/ml» 10 fiale in vetro da 5 ml

A.I.C. n. 033640638;

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Carbosen» (mepivacaina) è la seguente:

Per le confezioni con A.I.C. n. 033640640, n. 033640653, n. 033640665 e n. 033640638: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01402
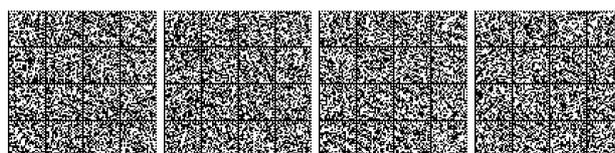
DETERMINA 21 febbraio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pirfalin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 172/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determina di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 2241/2015 del 30 novembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 5 del 8 geennaio 2016, con la quale la società Farmigea S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pirfalin» (pirenossina sodica);

Vista la domanda presentata in data 27 ottobre 2021, con la quale la società Farmigea S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Pirfalin» (pirenossina sodica);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 -12 gennaio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PIRFALIN (pirenossina sodica) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «0,005% collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone solvente da 7ml + contagocce contenitore con polvere liofilizzata - A.I.C. n. 027924024 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pirfalin» (pirenossina sodica) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica con ricetta ripetibile (RR).
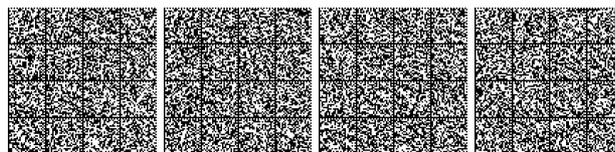
Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01403

DETERMINA 21 febbraio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Paracetamolo Galenica Senese», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 173/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determina di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 180/2018 del 21 febbraio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 62 del 15 marzo 2018, con la quale la società industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo Galenica Senese» (paracetamolo);

Vista la domanda presentata in data 12 novembre 2021, con la quale la società industria farmaceutica Galenica Senese S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C nn alla classe C del medicinale «Paracetamolo Galenica Senese» (paracetamolo);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 gennaio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PARACETAMOLO GALENICA SENESE (paracetamolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in poliolefine da 100 ml con una porta - A.I.C. n. 041160060 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.
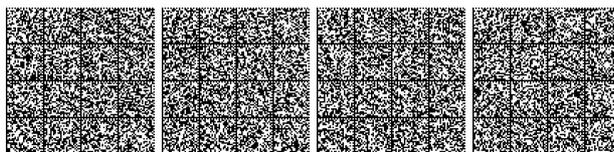
Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paracetamolo Galenica Senese» (paracetamolo) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01404

DETERMINA 21 febbraio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tramadolo e Paracetamolo Aristo», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 174/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 495/2018 del 28 marzo 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 89 del 17 aprile 2018, con la quale la società Aristo Pharma Gmbh ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tramadolo e paracetamolo Aristo» (tramadolo associazioni);

Vista la domanda presentata in data 28 ottobre 2021, con la quale la Società Aristo Pharma Gmbh ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Tramadolo e Paracetamolo Aristo» (tramadolo associazioni);
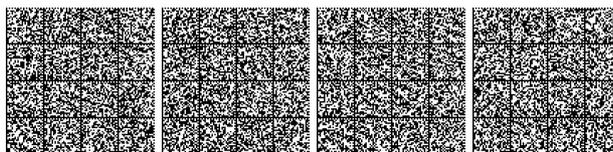
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 gennaio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRAMADOLO E PARACETAMOLO ARISTO (tramadolo associazioni) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in *blister* PVC/AL - A.I.C. n. 043580012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tramadolo e Paracetamolo Aristo» (tramadolo associazioni) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01405

DETERMINA 21 febbraio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vardenafil Aristo», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 175/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1503/2018 del 20 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 236 del 10 ottobre 2018, con la quale la Società Aristo Pharma Gmbh ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VARDENAFIL ARISTO (vardenafil);

Vista la domanda presentata in data 27 ottobre 2021, con la quale la società Aristo Pharma Gmbh ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Vardenafil Aristo» (vardenafil);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 gennaio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Vardenafil Aristo (Vardenafil)» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 045717422 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 045717271 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vardenafil ARISTO (vardenafil)» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica con ricetta ripetibile (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01406

DETERMINA 21 febbraio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Melleva», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 176/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. AAM/A.I.C. n. 146/2021 del 20 settembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 242 del 9 ottobre 2021, con la quale la società Exeltis Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Melleva» (levonorgestrel ed etinilestradiolo);

Vista la domanda presentata in data 8 novembre 2021, con la quale la società Exeltis Italia S.r.l ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Melleva» (levonorgestrel ed etinilestradiolo)

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-11-12 gennaio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MELLEVA (levonorgestrel ed etinilestradiolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«0,15 mg / 0,03 mg compresse rivestite con film» 3x (21+7) compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. n. 049082023 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

«0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 21+7 compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. n. 049082011 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

«0,15 mg / 0,03 mg compresse rivestite con film» 6x (21+7) compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. n. 049082035 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

«0,15 mg / 0,03 mg compresse rivestite con film» 13x (21+7) compresse in blister al/pvc/pvdc

A.I.C. n. 049082047 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Melleva» (levonorgestrel ed etinilestradiolo) è la seguente:

per le confezioni con A.I.C. n. 049082023, n. 049082035 e n. 049082047: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR);

per la confezione con A.I.C. n. 049082011: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01407

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutrispecial Omega».

Con la determina n. aRM - 24/2022 - 718 del 25 febbraio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della B. Braun Melsungen AG, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: NUTRISPECIAL OMEGA;

confezione: 040415046;

descrizione: «emulsione per infusione» 5 sacche a tre comparti 2500 ml;

confezione: 040415034;

descrizione: «emulsione per infusione» 5 sacche a tre comparti 1875 ml;

confezione: 040415022;

descrizione: «emulsione per infusione» 5 sacche a tre comparti 1250 ml;

confezione: 040415010;

descrizione: «emulsione per infusione» 5 sacche a tre comparti 625 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01447

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutriperi Lipid».

Con la determina n. aRM - 25/2022 - 718 del 25 febbraio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della B. Braun Melsungen AG, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: NUTRIPERI LIPID;

confezione: 034724068;

descrizione: emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 2500 ml uso ev;

confezione: 034724056;

descrizione: emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1875 ml uso ev;

confezione: 034724043;

descrizione: emulsione per infusione endovenosa 5 sacche a tre comparti 1250 ml uso ev;

confezione: 034724031;

descrizione: emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 2500 ml uso ev;

confezione: 034724029;

descrizione: emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1875 ml uso ev;

confezione: 034724017;

descrizione: emulsione per infusione endovenosa 1 sacca a tre comparti 1250 ml uso ev.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01448

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranidil».

Con la determina n. aRM - 21/2022 - 542 del 22 febbraio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: RANIDIL.

Confezioni:

024447169 - descrizione: «75» 10 Cpr 75 mg;

024447157 - descrizione: «75» 5 Cpr 75 mg;

024447094 - descrizione: «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

024447070; - descrizione: «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

024447068 - descrizione: «150 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml;

024447056 - descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

024447031 - descrizione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale;

024447029 - descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01453

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lederfolin».

Estratto determina AAM/PPA n. 188/2022 del 24 febbraio 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale LEDERFOLIN (A.I.C. n. 024569) per le descritte forme farmaceutiche e confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia.

Confezioni:

024659(118) «7,5 mg compresse» 10 compresse;

024659(120) «25 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino;

024659(132) «1,5 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale;

024659(144) «1,5 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 fiale polvere + 10 fiale solvente da 3 ml;

024659(157) «2,5 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

024659(169) «2,5 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

024659(183) «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

024659(195) «100 mg polvere per soluzione per infusione» flaconcino.

N. 2 tipo II, C.I.4: Modifica stampati per allineamento al Core Data Sheet (version 1.0 del 5 febbraio 2021).

Gli stampati vengono aggiornati con aggiunta di dati di sicurezza, allineamento al QRD template e modifiche editoriali.

Si autorizza pertanto la modifica dei paragrafi n. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2, 6.2 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2021/154.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice SIS 0040).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01454
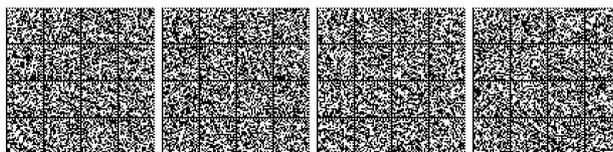
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PIACENZA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 «Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi», si comunica che:

l'impresa Raiola Cristina e Nadina Snc con sede in Cadeo (PC), Viale Aldo Moro n. 4 frazione Roveleto - n. identificativo 56 PC

ha cessato ogni attività connessa all'uso del marchio identificativo di cui sopra ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Piacenza.

I punzoni in dotazione alla sopra citata impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, che provvederà alla loro deformazione.

22A01409

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5° e 6° del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa ha ottenuto la riattribuzione del marchio precedentemente ritirato per per aver ripreso la propria attività.

Impresa	Sede legale	Marchio	Numero e data del provvedimento di riattribuzione
Griffani Manuele	Via Rovigo, 8 Trissino (VI)	2721	15 del 18 febbraio 2022

22A01408

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 18 febbraio 2022, con decorrenza della validità dal 1° luglio 2022, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Carlos Eduardo Tavera Vega, Console generale della Repubblica del Perù in Genova.

22A01452

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Lumina Fiduciaria S.r.l.», in Torino.

Con decreto direttoriale del 15 febbraio 2022, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto direttoriale 1° aprile 2015, alla società «Lumina Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Torino, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 11237740011, deve intendersi riferita alla società «Lumina Fiduciaria S.p.a.», a seguito della variazione della forma giuridica da «S.r.l.» a «S.p.a.».

22A01460

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-054) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
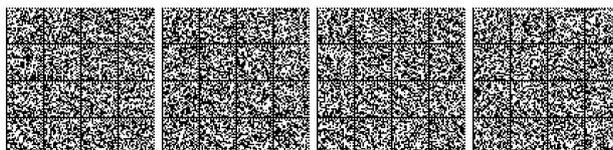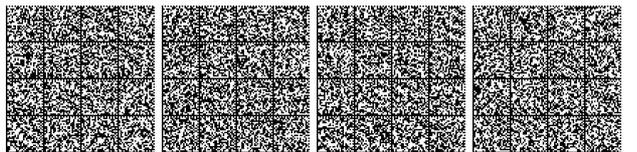
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.